

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 360233)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 45
Collegato alla legge di stabilità regionale 2018.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Acquisizione di ulteriori azioni della società Veneto Strade S.p.A..**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni di Veneto Strade S.p.A., società costituita ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali", fino al raggiungimento della totalità del capitale.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.650.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2018-2020.
3. L'articolo 41 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" è abrogato.

Art. 2**Modifica all'articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e successive modificazioni.**

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 la parola: "*dodici*" è sostituita dalla seguente: "*trentasei*".
2. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificate in euro 22.885.050,68 per l'esercizio 2018 sono introitate al Titolo 05 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 100 "Alienazione di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 3**Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE)
dell'Università degli studi di Padova.**

1. La Regione del Veneto, al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle produzioni vitivinicole, promuove iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali destinate ad operare nello specifico settore, anche mediante il supporto alle attività di ricerca.
2. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, è autorizzata a concedere un contributo complessivo di euro 300.000,00 al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell'Università degli studi di Padova, previa presentazione di un dettagliato programma che indichi per ciascun anno le attività da realizzare e i risultati attesi.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 2, nonché le modalità per la comunicazione dei risultati ottenuti e per l'utilizzazione delle informazioni da parte delle competenti strutture regionali.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 4**Modifica all'articolo 25 recante "Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine" della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le entrate di cui al comma 1 sono altresì destinate ad interventi per lo sviluppo economico locale sull'area della Provincia di Rovigo che siano finalizzati al potenziamento del tessuto economico e produttivo, all'incremento dell'attrattività del territorio agli investimenti, allo sviluppo delle infrastrutture, al potenziamento della sicurezza, alla tutela delle tipicità e delle specificità, al miglioramento dell'accesso al credito e all'avvio di iniziative volte ad eliminare ogni forma di divario economico-sociale sussistente tra l'area del Polesine e il restante territorio regionale."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo Economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" le cui disponibilità vengono incrementate mediante le entrate derivanti dalle ulteriori disponibilità sul fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 e allocate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 5**Conclusione delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.**

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la competente commissione consiliare, un programma di attività in occasione della conclusione delle Celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale.
2. Al fine di accrescere la conoscenza ed il significato delle vicende storiche fondanti l'identità europea contemporanea, il programma di cui al comma 1, che può assumere anche valenza internazionale, in continuità con le vicende storiche ed umane, contribuisce a valorizzare tutte quelle attività già sostenute in collaborazione con i diversi soggetti operanti sul territorio.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 6**Istituzione della Veneto Film Commission.**

1. È istituita la Fondazione "Veneto Film Commission" quale fondazione di partecipazione promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto in qualità di socio fondatore.
2. Alla Fondazione "Veneto Film Commission" possono aderire: gli enti locali, le Camere di commercio nonché altri organismi imprenditoriali e associativi pubblici e privati del Veneto.
3. La Fondazione "Veneto Film Commission" assolve ai seguenti compiti istituzionali:
 - a) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché favorire la crescita della competitività della regione creando le condizioni per attirare le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere anche attraverso servizi dedicati, incentivi fiscali, sportelli dedicati;
 - b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza del Veneto;
 - c) sostenere le iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nel Veneto;
 - d) valorizzare le risorse professionali e tecniche del settore attive sul territorio regionale;
 - e) promuovere la conoscenza del patrimonio storico culturale della Mediateca regionale e incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico in essa contenuto;
 - f) gestire appositi fondi destinati al settore e derivanti da risorse pubbliche nazionali, regionali, comunitarie e di altri soggetti.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e a procedere con propri provvedimenti alla definizione delle modalità attuative e organizzative della Fondazione "Veneto Film Commission".

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 7

Promozione del ruolo e delle attività culturali della Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie iniziative di diffusione e sostegno dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, riconosce il ruolo strategico della Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con sede a Rovigo, nella promozione della cultura teatrale e concertistico-sinfonica e nella sensibilizzazione e formazione del pubblico, anche con forme di interazione con il mondo della scuola, ed al fine di favorirne stabilità e sviluppo, sostiene le iniziative del programma annuale di attività.

2. Ai fini di cui al presente articolo l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta presenta alla Giunta regionale un programma annuale di attività che preveda un progetto di circuitazione concertistica e delle iniziative culturali sul territorio regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 120.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 8

Sostegno alla candidatura della Città di Vicenza per l'assegnazione del Campionato mondiale di ciclismo su strada del 2020.

1. La Regione sostiene la candidatura della Città di Vicenza per l'assegnazione del Campionato mondiale di ciclismo su strada del 2020.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 50.000,00 al Comitato promotore per l'assegnazione del Mondiale di Ciclismo 2020 alla Città di Vicenza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

1. Gli articoli 3 e 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono abrogati.

2. L'articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è abrogato.

3. Dopo l'articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente:

"Art. 77 bis

Direttore tecnico della agenzia di viaggi e turismo.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l'attività del Direttore tecnico della agenzia di viaggi e turismo, in conformità all'articolo 20 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio", nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi."

4. All'articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica dell'articolo 78 *"Albo provinciale dei direttori tecnici"* è sostituita dalla seguente:
"Accertamento dei requisiti dei Direttori tecnici";
- b) i commi 1 e 5 sono abrogati.

5. Il comma 8 dell'articolo 80 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è sostituito dal seguente:

"8. Le sanzioni sono comminate dal comune e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente."

6. All'articolo 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica: *"Competenze delle Province"* è sostituita dalla seguente: *"Competenze della Regione"*;
- b) al comma 1 le parole: *"Le Province esercitano"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale esercita, nel rispetto della normativa comunitaria"*;
- c) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) approvazione, sentita la competente Commissione Consiliare, delle disposizioni sulle modalità di accesso alle professioni turistiche, nel rispetto della normativa statale;";
- d) al numero 2 della lettera b) del comma 1 le parole: *"previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza o di domicilio"* sono sostituite dalle seguenti: *"previa domanda presentata alla Giunta regionale"*;
- e) il comma 2 e l'Allegato T, recante *"Commissioni di esame ed elenchi per le professioni turistiche"*, sono abrogati;
- f) al comma 3 le parole: *"Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione"* sono sostituite dalle seguenti: *"Gli elenchi regionali delle professioni turistiche sono pubblici"*
- g) il comma 4 è abrogato.

7. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole: *"alla provincia"* e le parole: *"la provincia"* sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: *"al comune ove è stata svolta l'attività"* e *"il comune"*.

Art. 10

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"nonché della società consortile denominata "Veneto Promozione Spa" di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"nonché di altri Enti"*.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"e provinciale"* sono soppresse.

3. All'articolo 19 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: *"delle politiche del turismo"* sono sostituite dalle seguenti: *"delle politiche e della programmazione in materia di turismo"*;
- b) al comma 2 la parola: *"Regione"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*;
- c) alla lettera a) del comma 2 sono abrogate le parole: *"la programmazione pluriennale e"*;
- d) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:
"e bis) l'approvazione dei provvedimenti previsti dalla legislazione turistica regionale, disciplinanti i procedimenti amministrativi in materia di classificazione e anagrafe delle strutture ricettive e sedi congressuali, nonché in materia di agenzie di viaggi, professioni turistiche e relativa vigilanza;".

4. L'articolo 20 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è abrogato.

5. All'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole: *"Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio dove l'alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Giunta regionale secondo le procedure definite dalla stessa"*;
- b) al comma 3 le parole: *"Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio dove l'alloggio è situato"* sono sostituite dalle seguenti: *"Giunta regionale,"*.

6. Ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*.

7. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 33 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*.

8. All'articolo 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 le parole: *"fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale"* sono sostituite dalle parole: *"approvato dalla Giunta regionale"*;
- b) al comma 5 le parole: *"fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale"* sono sostituite dalle parole: *"approvato dalla Giunta regionale"*.

9. All'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: *"dalle province"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla Giunta regionale"*;
- b) ai commi 2, 3, 5, 8 la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*;
- c) al comma 4 le parole: *"La provincia effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima di almeno il 10 per cento del totale di ogni tipologia"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima significativa da essa stabilita per ogni tipologia"*;
- d) al comma 5 bis le parole: *"la Città metropolitana di Venezia e le province"* sono sostituite dalle seguenti: *"e la Giunta regionale"*;
- e) al comma 7 le parole: *"e le province sono tenuti a fornire reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e a comunicarle, se richieste, alla Giunta regionale."* sono sostituite dalle seguenti: *"e la Giunta regionale sono tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza"*.

10. All'articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: *"presenta alla provincia nel cui territorio è ubicata la sede principale"* sono sostituite dalle seguenti: *"aprendo la sede principale nel Veneto, presenta alla Giunta regionale"*;
- b) ai commi 2 e 6 la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*;
- c) al comma 3 lettera b) le parole: *"anche sui siti internet istituzionali delle province"* sono sostituite dalle seguenti: *"anche sul sito internet istituzionale della Regione"*;
- d) al comma 4 le parole: *"una sede secondaria, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla provincia della sede secondaria sia alla provincia della sede principale"* sono sostituite dalle seguenti: *"una sede secondaria nel Veneto, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla Giunta regionale del Veneto sia alla amministrazione competente per l'apertura della sede principale"*.

11. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*.

12. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"La Regione al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dai comuni e dagli altri enti pubblici"*.

13. All'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alle lettere f) ed m) del comma 3 nonché alla lettera b) del comma 5 la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*;
- b) alla lettera g) del comma 3 la parola: *"provincia"* è sostituita dalla seguente *"Regione"*;
- c) alla lettera n bis) del comma 3 la parola: *"Regione"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*;
- d) al comma 6 le parole: *"attribuiti alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3, lettera a), al comma 4, lettera a) e al comma 5, lettera a),"* sono soppresse;
- e) al comma 7 le parole: *"L'ente locale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Il Comune"*;
- f) al comma 11 le parole: *"l'ente locale"* sono sostituite dalle seguenti: *"il Comune"*.

14. Ai commi 6 e 8 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*.

Art. 11

Norme transitorie e finali in materia di turismo.

1. Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di turismo oggetto di riallocazione in capo alla Regione fino alla data individuata nel provvedimento della Giunta regionale approvato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, che individua altresì le sedi lavorative per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo da parte della Regione.

2. Agli oneri derivanti dalla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di turismo di cui alla presente legge, quantificati in euro 43.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 12

Ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società Veneto Strade Spa.

1. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare sul programma degli interventi che si andranno a finanziare, a concedere un contributo complessivo di euro 15.000.000,00 alla società a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.A., costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" finalizzato sia alla verifica straordinaria delle condizioni della rete stradale regionale gestita dalla medesima, comprensiva delle attività concernenti rilievi analisi e monitoraggio, sia all'esecuzione degli interventi di adeguamento strutturale e di manutenzione straordinaria.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.700.000,00 per l'esercizio 2018, e in euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 13

Gestione dell'attività ordinaria nella realizzazione della "Superstrada Pedemontana Veneta".

1. Nell'ambito degli adempimenti previsti per l'attuazione dell'opera pubblica "Superstrada Pedemontana Veneta", la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare tutte le attività di ordinaria gestione connesse alla realizzazione della stessa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritti alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 14

Autorizzazione all'anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, automobilistico e lagunare nelle more dell'approvazione del riparto tra le Regioni a statuto ordinario del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale" di cui al decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di anticipazione di una quota dello stanziamento del Fondo, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al limite massimo di quattro dodicesimi della quota del Fondo nazionale attribuita alla Regione del Veneto nell'anno precedente (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programmi 01 "Trasporto ferroviario" e 02 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020).

2. L'anticipazione annuale di cui al comma 1 è destinata ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e lagunare nonché a quelli di trasporto ferroviario regionale e locale in proporzione ai finanziamenti attribuiti nell'anno precedente a ciascuna delle due modalità di trasporto.

3. La quota di anticipazione attribuita al trasporto pubblico locale automobilistico e lagunare è erogata agli enti affidanti in quattro rate mensili decorrenti da gennaio ed è soggetta a congruaglio nel provvedimento della Giunta regionale di approvazione del definitivo riparto annuale dei finanziamenti.

4. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" è sostituito dal seguente:

"2. La ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra trasporto ferroviario e trasporto automobilistico e lagunare è approvata dal Consiglio regionale con legge di bilancio. Eventuali variazioni nell'ammontare del Fondo di cui al comma 1 sono destinate

al trasporto automobilistico e lagunare."

5. I commi 3 e 5 dell'articolo 37 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 sono abrogati.

Art. 15

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 "Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 9 luglio 2015".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Allo scopo di garantire la compiuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i contributi erogati e non utilizzati, a seguito delle attività di verifica della rendicontazione, sono introitati al bilancio regionale e sono vincolati al completamento degli interventi stessi.

1 ter. La Giunta regionale definisce il piano degli interventi, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sulle somme introitate ai sensi del comma 1 bis."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 16

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".

1. All'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: *"Acquisto e custodia di materiali, beni e servizi";*

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere spese per l'acquisto di beni e servizi al fine di garantire la funzionalità del sistema di protezione civile."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 90.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 17

Modifica all'articolo 75 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 75 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi di rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana finalizzati al sostegno alla tutela della qualità delle acque della riserva idropotabile primaria del Lago di Garda."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 04 "Sistema idrico integrato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020".

Art. 18

Modifica alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è abrogata.

Art. 19

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e successive modificazioni.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: *"ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità,"* sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 sono aggiunte le seguenti:

"d bis) promozione e organizzazione dell'attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

d ter) gestione dell'attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria;

d quater) esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico - forestale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali e in conformità alla normativa vigente, all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario sono trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con contratto collettivo di lavoro di diritto privato regolante le attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in servizio presso strutture regionali ed enti strumentali.

4 ter. L'Agenzia stipula eventuali ulteriori contratti a tempo determinato di diritto privato in coerenza con la programmazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d quater), ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5."

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è aggiunto il seguente comma:

"8 bis. L'attività propedeutica al trasferimento dei cespiti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, competono al direttore dell'Agenzia, il quale provvede ai conseguenti adempimenti, compresa la trascrizione nei registri immobiliari."

5. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 16.000.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

6. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 20

Gestione dei beni immobili della Riforma fondiaria trasferiti nel patrimonio della Regione del Veneto a seguito della soppressione dell'Ente Veneto Agricoltura.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la gestione dei beni immobili della Riforma fondiaria di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, "Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo" trasferiti, ad ogni effetto, nel patrimonio della Regione del Veneto, con decorrenza 1° gennaio 2017, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", per i quali sia venuta meno la originaria destinazione ovvero la specificità funzionale al riordino fondiario. A tal fine la Giunta regionale:

a) prevede il trasferimento gratuito in proprietà alle amministrazioni pubbliche o agli enti interessati dei beni immobili destinati e destinabili ad uso di pubblico interesse, o a fini di assistenza, di educazione o di culto;

b) include i beni immobili, diversi da quelli di cui alla lettera a), nel Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà della Regione del Veneto di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011 n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" o ne prevede l'inserimento nella banca della terra veneta di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 "Istituzione della banca della terra veneta", per le finalità ivi previste, e gli eventuali criteri di prelazione.

2. Nel caso in cui la prelazione di cui al comma 1, lettera b) non sia prevista o non venga esercitata, la vendita è effettuata con preferenza a favore di giovani imprenditori agricoli o di cooperative agricole.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 120.000,00 per l'esercizio 2018 ed euro 100.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di

gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 21

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

1. All'articolo 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a bis) ridurre gli oneri relativi alle garanzie prestate dagli enti di intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d'Italia, di cui agli articoli 106 e 107, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

2. Dopo l'articolo 2, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 è inserito il seguente articolo:

"Art. 2 bis

Interventi a favore delle imprese agricole per il ricorso alle garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi ed assistenza tecnica e finanziaria nel settore agricolo e agroalimentare ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni assistite da garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi, di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la Giunta regionale interviene con un contributo nella misura massima del cento per cento del costo della garanzia corrisposti dall'impresa ai confidi, fino a un massimo di euro 2.500,00, aumentabili fino al 20 per cento nel caso di imprese condotte da soggetti di età non superiore a 40 anni o da donne.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in regola con i relativi versamenti e che conducono un'impresa con almeno una UTE in Veneto:

- a) iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio IAA;*
- b) di dimensione economica aziendale minima definita sulla base della Produzione Standard.*

3. L'erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli."

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il provvedimento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 così come introdotto dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 550.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 22

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"le province"* sono soppresse.

2. Il comma 1 bis e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono abrogati.

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, definisce i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano itturistico aziendale e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali, ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione."

4. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"nei regolamenti provinciali di cui all'articolo 25"* sono sostituite dalle parole: *"nel regolamento regionale di cui all'articolo 7"*.

5. All'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il pescatore di professione invia al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo nonché la segnalazione certificata di inizio attività, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione.";

b) il comma 3 è abrogato.

6. Le lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono abrogate.

7. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

*"Art. 13 bis
Competenze della Giunta regionale.*

1. Fermo quanto previsto dalla presente legge, spetta alla Giunta regionale, in particolare:

- a) la verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle itturistiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristicco aziendale e del piano itturistico aziendale;
- b) il coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio;
- c) la definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario e loro classificazione;
- d) l'esercizio dell'attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario;
- e) l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell'articolo 30;
- f) il rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie;
- g) la definizione dei parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8.".

8. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono aggiunte le parole: ", dandone comunicazione alla Giunta regionale".

9. All'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Riconoscimento"*;
- b) al comma 1 le parole: *"La provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale"*;
- c) al comma 2 la parola: *"provinciale"* è soppressa.

10. All'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"b) al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, nel caso delle attività di pescaturismo.";
- b) al comma 2 le parole: *"La provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale"*;
- c) il comma 3 è abrogato.
- d) al comma 4 le parole: *"alla provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla Giunta regionale"*.

11. All'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1 le parole: *"alla provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla Giunta regionale"*;
- b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"h) richiedere alla Giunta regionale l'eventuale autorizzazione temporanea di cui rispettivamente all'articolo 13 bis, comma 1, lettera f) e all'articolo 14, comma 1, lettera h bis);".

12. All'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Attività di controllo.";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, la Giunta regionale è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base dei criteri di analisi del rischio.";
- c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

13. All'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera g) del comma 5 le parole: *"della provincia per l'esercizio"* sono sostituite dalle seguenti: *"dell'esercizio"*;
- b) alle lettere a) e b) del comma 9 le parole: *"la provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"il comune"*;
- c) alle lettere a) e b) del comma 10 le parole: *"la provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"il comune"*;
- d) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono delegati i comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.".

14. Agli oneri derivanti dalla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di agriturismo di cui alla presente legge, quantificati in euro 7.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 23

Modifica alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e successive modificazioni.

1 Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è sostituito dal seguente:

"1. È istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla presente legge."

Art. 24

Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla "Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" con sede in Pieve di Soligo (TV), costituita per contribuire allo sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e per il perseguimento delle altre finalità previste nello statuto dell'associazione. La partecipazione è stabilita per la durata prevista dallo statuto dell'associazione ed è subordinata alla condizione che lo statuto dell'associazione consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio fondatore e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi dell'associazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

2. La partecipazione è inoltre subordinata alla condizione che l' "Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla gestione delle attività dell'associazione.

4. Agli oneri per la partecipazione al patrimonio quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2018-2020.

5. Agli oneri per il contributo alla gestione quantificati in euro 15.000,00 per gli esercizi 2018 e successivi si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 25**Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".**

1. Nella rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 le parole: *"di programma"* sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. I procedimenti di selezione e finanziamento dei progetti mediante i bandi di cui all'articolo 8, comma 1, possono altresì prevedere l'attuazione di tali progetti attraverso la sottoscrizione di accordi per la ricerca e lo sviluppo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all'articolo 6, al soggetto giuridico di ciascun distretto industriale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 15.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, in conformità al regime de minimis.

2 ter. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all'articolo 6, al soggetto giuridico di ciascuna rete innovativa regionale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 30.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, in conformità al regime de minimis.

2 quater. La Giunta regionale, nell'ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e dell'innovazione, quali le università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici."

3. Le disponibilità a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, quantificate in euro 11.700.000,00 per l'esercizio 2018, sono introitate al bilancio regionale e sono destinate per euro 1.700.000,00 alle attività previste dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, come introdotti dal comma 2 del presente articolo e per euro 10.000.000,00 alla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".

4. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.700.000,00, per l'esercizio 2018 (Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 1 "Spese correnti"), si fa fronte con le entrate di cui al comma 3 del presente articolo allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2018-2020.

5. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2018 (Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione" Titolo 2 "Spese in conto capitale"), si fa fronte con le entrate di cui al comma 3 del presente articolo allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2018-2020".

Art. 26**Ripristino dello stato dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".**

1. Il mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte del titolare dell'autorizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile comporta l'avvio delle procedure di escussione delle garanzie fideiussorie previste dalla lettera j), punto 13.1 dell'Allegato del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", in attuazione del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è predisposto un piano di ripristino secondo le modalità dettate dall'amministrazione regionale e previo eventuale sopralluogo dell'area da ripristinare, nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.

3. In assenza della messa in disponibilità volontaria dell'area, l'ente autorizzante avvia le procedure di occupazione temporanea di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità."

4. Per la quantificazione del valore economico dei lavori da eseguire fa fede la perizia asseverata e giurata depositata in sede di autorizzazione ovvero la stima di spesa contenuta nel piano di ripristino. L'eventuale accertamento da parte dell'ente autorizzante della consistenza di lavori di dismissione e di ripristino dei luoghi non previsti dal documento peritale comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche con riferimento agli eventuali oneri dovuti all'occupazione temporanea.

5. L'eventuale affidamento dei lavori di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, la loro esecuzione e conclusione possono essere affidati ad un soggetto terzo nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni.

6. Eseguiti i lavori di dismissione e di ripristino, l'ente autorizzante provvede a restituire l'area al proprietario, fatta salva la tutela del credito dell'amministrazione in caso di maggiore onere rispetto all'importo garantito.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, e sono destinate alla realizzazione degli interventi di messa in ripristino di cui al presente articolo (Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale").

Art. 27

Modifica alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)".

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è aggiunto il seguente:

"2 ter. Possono essere destinatari dei co-finanziamenti regionali, di cui al comma 2 bis, anche le grandi imprese. Ai sensi del comma 3, la Giunta regionale definisce le tipologie di operazioni ammissibili e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese."

Art. 28

Disposizioni in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto.

1. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto" sono introitate nel bilancio regionale per un importo di euro 3.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a favorire lo sviluppo del sistema produttivo mediante il finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", Sub-azione A "Settore Manifattura" e Sub-azione B "Settore commercio".

3. Agli oneri in conto capitale, derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte per euro 1.000.000,00 relativi alla Sub-azione A "Settore Manifattura" con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria Pmi e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e per euro 2.000.000,00 relativi alla Sub-azione B "Settore Commercio" con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori", Titolo 2 "Spese in conto capitale", le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 29

Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono inserite le seguenti:

"e bis) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile;

e ter) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile";

e quater) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto" - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione a sostegno della cooperazione."

2. Le disposizioni di cui alle lettere e bis) ed e ter) del comma 1 producono effetti all'esaurimento della provvista pubblica destinata alla quota parte di fondo associata all'erogazione di un contributo a fondo perduto e alla contestuale ripresa dell'operatività del fondo come agevolazione concessa nella forma del finanziamento agevolato.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 le parole: *"di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 1"* sono sostituite dalle parole: *"di cui alle lettere a), b), c) e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell'articolo 1"*.

4. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 la parola: *"ventiquattro"* è sostituita con la parola: *"quarantotto"*.

Art. 30

Ulteriore modifica alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".

1. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 è aggiunta la seguente:

"i bis) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" - articolo 30 - fondo forestale regionale."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 8.000,00 per l'esercizio 2018 e allocati alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti", si fa fronte con le entrate derivanti dai rientri del fondo di rotazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 31

Disposizioni in materia di pianificazione forestale.

1. Per assicurare il sostegno all'efficace attuazione delle attività di pianificazione forestale disciplinate dall'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", si autorizza il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 30 della medesima legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.

2. I rientri di cui al comma 1, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2018 ed euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 sono introitati al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno alla pianificazione forestale e allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 32

Soggetto aggregatore della Regione del Veneto.

1. La Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV), è trasferita dalla Regione del Veneto all'ente Azienda Zero, mantenendo, anche in seguito del trasferimento, la qualità di soggetto aggregatore per la Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riconosciuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con l'inserimento nell'elenco dei soggetti aggregatori.

2. Alla CRAV sono imputate, anche agli effetti del riparto del Fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 66 del 2014, convertito, tutte le attività volte alla aggregazione delle acquisizioni rilevanti ai fini della distribuzione del Fondo in base alla disciplina statale svolte dalla CRAV stessa, nonché tutte le attività svolte dal Coordinamento Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), quale struttura già delegata all'esercizio delle funzioni di soggetto aggregatore e quelle espletate dall'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati della Regione del Veneto.

3. L'Azienda Zero cura gli adempimenti necessari, a seguito del trasferimento della CRAV, agli effetti del mantenimento della qualità di soggetto aggregatore e dell'espletamento dell'attività di acquisizione quale soggetto aggregatore.

4. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà effetto dalla data indicata in un apposito provvedimento della Giunta regionale, ove saranno individuate le specifiche modalità attuative.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse statali afferenti al fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 33

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 "Disposizioni in ordine alle sperimentazioni gestionali di Motta di Livenza, Cavarzere e disposizioni transitorie relative all'Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo".

1. L'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Cavarzere.

1. *L'Azienda ULSS n. 3 Serenissima provvede, entro il 31 dicembre 2018, alla chiusura dell'attività di sperimentazione gestionale di Cavarzere.*
 2. *L'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, entro il medesimo termine di cui al comma 1, acquista le quote del capitale sociale della Società denominata "Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l.".*
 3. *La Giunta regionale autorizza l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima ad alienare, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la Società di cui al comma 2, unitamente al complesso immobiliare di proprietà della Azienda ULSS n. 3 dove si svolgono anche le attività di specialistica ambulatoriale e di residenzialità protetta per disabili.*
 4. *Sul bene di cui al comma 3 viene istituito un vincolo di destinazione d'uso sanitario della durata di quindici anni.*
 5. *Con successivo provvedimento, su cui esprime parere la competente commissione consiliare, la Giunta regionale detta disposizioni in ordine ai servizi erogati nella suindicata struttura, mantenendo i servizi sanitari e socio sanitari previsti dagli atti della programmazione regionale."*
2. Il vincolo di destinazione d'uso sanitario della durata di quindici anni istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00, si fa fronte con risorse del fondo sanitario regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020."

Art. 34

Istituzione del premio scientifico internazionale "Bernardino Ramazzini" (International Award Bernardino Ramazzini for Cancer Epidemiology).

1. Al fine di promuovere le attività connesse allo studio dell'epidemiologia dei tumori quale strumento per la pianificazione dell'assistenza ai pazienti neoplastici e di valorizzare, anche in un contesto internazionale, le attività scientifiche condotte dal Registro Tumori del Veneto, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il "Premio scientifico internazionale "Bernardino Ramazzini" - International Award Bernardino Ramazzini for Cancer Epidemiology" da assegnare annualmente a scienziati o istituzioni, nazionali o internazionali.
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l'entità del premio scientifico.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spesa in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 35

Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia

sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. All'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" è aggiunto infine il seguente periodo:

"mantenendo la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19".

2. Al fine di dare copertura agli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, in base a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" la Giunta regionale è autorizzata a trasferire alle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", l'importo complessivo di euro 12.218.432,56 per il triennio 2018-2020.

3. Con riguardo agli oneri relativi all'anno 2017, si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 secondo un regime di contabilità separata.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2018, euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2019, euro 4.218.432,56 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spesa in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 36

Modifica all'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:

"4. I risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale ai sensi del comma 3 possono essere destinati annualmente dalla Regione nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa del personale dell'azienda costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 37

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. Il comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:

"3 bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 517/1999. Le concrete modalità di riconoscimento del trattamento economico in parola sono definite nei protocolli di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, avuto riguardo anche alle determinazioni della contrattazione collettiva e ai principi di cui all'articolo 36 della Costituzione".

Art. 38

Estensione del Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad estendere il piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2133 del 23 dicembre 2016 agli abitanti dell' "area delle captazioni autonome ad uso potabile " (cosiddetta "zona arancio"), area riferita ad ambiti comunali dove sono stati rilevati superamenti di PFAS dalle captazioni autonome censite.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018, in euro 500.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 500.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 39

Attività connesse con la presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle fonti di approvvigionamento idropotabile.

1. Per attività finalizzate al superamento dell'emergenza sanitaria connessa con la presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle fonti di approvvigionamento idropotabile è stanziato l'importo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 40

Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 le parole: *"al seppellimento"* sono sostituite dalle parole: *"alla inumazione, alla tumulazione"* e le parole: *"i genitori"* sono sostituite dalle parole: *"il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado"*.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le aziende ULSS ad ogni prenotazione di una procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina sono tenute a rendere note, mediante appositi opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le facoltà di cui ai commi 1 e 2, indicando i termini entro cui effettuare la richiesta.

2 ter. Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l'età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane, nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell'azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta."

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente articolo, ed in particolare del comma 2 ter dell'articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, così come introdotto dal presente articolo, individuando, altresì, le caratteristiche delle aree cimiteriali, in cui possono essere inumati i concepiti di età presunta inferiore alle ventotto settimane.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 41

Interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Technologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.

1. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b) e dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", la Giunta regionale è autorizzata a intervenire a sostegno di quanti hanno effettuato, presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, un intervento di impianto di valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Technologies", e che versano in difficoltà economica; in caso di loro decesso, la misura è riconosciuta a favore dei familiari ed eredi.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, riconoscendo priorità alle famiglie divenute monoparentali per il decesso di uno dei genitori causato dall'impianto delle valvole cardiache, adotta entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un provvedimento con cui determina l'entità del contributo, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione, in considerazione anche delle spese personali sostenute in pendenza delle iniziative giudiziarie.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 42

Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo.

1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo, previa stipula di accordi di collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali, con i comuni, le forze dell'ordine, le istituzioni scolastiche, le aziende ULSS del territorio regionale e le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, nonché nel campo del disagio minorile.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove un tavolo di lavoro regionale, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo e al monitoraggio del fenomeno a livello regionale.

3. Le aziende ULSS, anche in via sperimentale, attuano le iniziative stabilite dal tavolo di cui al comma 2.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, al fine dell'eventuale adozione di un provvedimento più articolato che consenta di superare la fase sperimentale.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 43

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario".

1. L'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Spese per l'attuazione dei progetti d'impiego dei giovani a carico degli enti gestori.

1. *Ai giovani in servizio civile regionale viene corrisposta dalla Regione un'indennità di servizio definita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.*

2. *Sono a carico degli enti gestori:*

- a) le spese per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli operatori di cui all'articolo 17;*
- b) le spese per la formazione dei giovani;*
- c) le spese di trasporto, vitto e alloggio dei giovani, quando siano presupposti necessari all'attuazione del progetto d'impiego;*
- d) le spese di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 5, comma 3."*

2. L'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 44

Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario.

1. È istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" e successive modifiche ed integrazioni sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, destinato a servizi sociali e socio-sanitari, da realizzarsi nel territorio della Regione del Veneto.

2. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i proprietari degli immobili oggetto di intervento o altro avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari purché appartengano alle categorie dei soggetti pubblici o dei soggetti privati non a scopo di lucro di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde, determina con proprio provvedimento le tipologie di intervento e di strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e rimborso dei finanziamenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità;
- b) la ripartizione delle quote del fondo da destinare a finanziamento in conto capitale a fondo perduto ed a finanziamento in conto capitale a rimborso;
- c) il finanziamento è concesso nel limite dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dei progetti. Con riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'ammontare del finanziamento può coprire interamente le spese, sulla base di criteri predeterminati volti a premiare la gestione efficiente dell'ente;
- d) sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2;
- e) la restituzione del finanziamento può avere una durata massima di dieci anni;
- f) deve essere garantita dal richiedente la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'intero progetto;
- g) il finanziamento è erogato successivamente all'inizio dei lavori e per stati di avanzamento.

4. La Giunta regionale approva, altresì, uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari del finanziamento devono stipulare con la struttura regionale competente, che deve prevedere, tra l'altro:

- a) il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
- b) il piano di rimborso del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;
- c) l'obbligo per il beneficiario di prestare specifica garanzia fideiussoria a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;
- d) la durata della convenzione stessa, che non può essere inferiore a dieci anni e le eventuali revoche.

5. L'ammissione al finanziamento è revocata:

- a) nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma, delle relative tempistiche e delle altre clausole stabilite dalla convenzione;
- b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente;
- c) negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3.

6. Nel caso di revoca, le somme eventualmente erogate devono essere restituite entro il termine massimo di tre mesi dalla data di notifica dell'atto di revoca, anche mediante escussione della fideiussione. La Giunta regionale può prevedere, con il provvedimento di cui al comma 3, ulteriori modalità di restituzione.

7. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare progetti di carattere innovativo secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

8. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti disposti dalla Regione. La sua dotazione può essere integrata da apporti provenienti dalle fondazioni bancarie e da altri istituti di credito sulla base di specifiche convenzioni, nonché da altri soggetti pubblici e privati.

9. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo attraverso la struttura regionale competente la quale, a tal fine, si avvale anche delle aziende ULSS nel cui ambito è collocato l'immobile oggetto di finanziamento.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2018-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 300 "Riscossione di crediti a medio-lungo termine" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 45

Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

1. L'articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 è abrogato, fermo restando che per gli interventi già ammessi a finanziamento regionale, per i quali è stato assunto l'impegno contabile ai sensi del predetto articolo, la Giunta regionale è autorizzata a dare seguito ai procedimenti già approvati secondo le disposizioni del medesimo articolo 8.

Art. 46

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Spettano, altresì, alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti.

1 ter. La Giunta regionale individua, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura per lo studio e la ricerca sulle disabilità sensoriali, per la formazione del personale, e per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva delle persone con disabilità sensoriale.

1 quater. Spettano, infine, alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità per quelli accolti in comunità."

2. Il comma 1 dell'articolo 131 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è abrogato.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è inserito il seguente:

"1bis. I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap spettano:

- a) alla Regione, per quanto attiene gli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione;*
- b) ai comuni, per gli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica."*

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è abrogata.

5. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, quantificati in euro 11.000.000,00, per l'esercizio 2018 e in euro 9.000.000,00, per ciascun esercizio 2019 e 2020 si fa fronte:

- a) nell'esercizio 2018, per euro 7.000.000,00, con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 3.500.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 500.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020;
- b) negli esercizi 2019 e 2020, per euro 8.020.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 980.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 47

Finanziamento dei consultori familiari pubblici.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare lo sviluppo dei consultori familiari pubblici, per garantire i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", articolo 24 recante "Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie".

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto di cui al comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018, in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 48

Progetto regionale "InOltre".

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la prosecuzione, da parte dell'Azienda ULSS 7, del progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore", per il triennio 2018-2020, estendendolo ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto di cui al comma precedente, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, in euro 200.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 200.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 49

Modifiche all'articolo 11 recante "Interventi per l'assistenza legale e psico-sociale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto" della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

1. La rubrica dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituita come segue: *"Interventi destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto"*.

2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è inserito il seguente:

"2 quater. La Giunta regionale istituisce il Fondo per finalità sociali a favore dei cittadini residenti nel Veneto che vivono situazioni di disagio socio-economico a seguito dell'acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di Istituti bancari autorizzati ad operare nel territorio Veneto in conformità alla normativa vigente."

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 50

Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

1. All'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativamente alle sedute dell'organo stesso."

2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 51

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

1. Al fine di dare efficace attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 16 della

legge regionale 18 marzo 2011, n. 7:

a) dopo la lettera b) del comma 3 bis è aggiunto:

"c) locazione di scopo, altrimenti denominata "rent to buy", ai sensi dell'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.", come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164."

b) dopo il comma 3 quater sono aggiunti i seguenti:

"3 quinquies. Ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato.

3 sexies. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 3 quinquies risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto."

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4 bis. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, la Giunta regionale provvede a disciplinare le procedure concorsuali di vendita previste dal presente articolo, anche con modalità telematiche, disciplinando, in particolare, le forme di garanzia di cui al comma 3 quinquies, avuto riguardo alla natura ed al valore dei beni da alienare.

4 ter. La Giunta regionale può permutare immobili di proprietà regionale, anche non inclusi nel Piano di cui al presente articolo, con altri immobili pubblici o privati quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione a specifiche, contingenti e/o indifferibili esigenze funzionali, alla specificità dei beni permutati ed all'interesse pubblico dell'operazione. La permuta è effettuata a trattativa diretta con il proprietario del bene permutando."

d) al comma 3 quater dopo *"e/o alienazione"* è inserito *"e/o permuta"*.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 52

Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 "Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell'area della foresta del Cansiglio".

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 dopo la parola *"costruzioni"* viene inserito *"e loro pertinenze"*.

2. L'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Determinazione del prezzo di cessione.

1. *Il prezzo di cessione delle costruzioni da alienare a norma dell'articolo 1 è determinato, con riguardo al valore del solo terreno, in euro 10/mq, pari al valore indicato, per le zone agricole, dalla tabella di cui all'articolo 5 bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143 recante "Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato" come introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212. Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni indennità a qualunque titolo dovuta dal beneficiario alla Regione dalla data di presentazione della domanda di acquisto sino alla data della formale sottoscrizione del contratto notarile."*

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 53

Interventi per la valorizzazione nelle istituzioni scolastiche dei simboli del patrimonio storico-culturale.

1. La Regione del Veneto, ai fini della valorizzazione del patrimonio e dei simboli storico-culturali, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, per il finanziamento di interventi e attività promosse dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la realizzazione ed esposizione dei presepi nelle scuole durante il periodo natalizio.
2. La Giunta regionale provvede alla definizione dei criteri e modalità per la presentazione delle domande, per la realizzazione e per la rendicontazione delle iniziative ed attività di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la Formazione Professionale", Programma 02 "Formazione Professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 54

Norme in materia di servizi per il lavoro.

1. Nelle more della riforma organica della disciplina regionale in materia di mercato del lavoro per l'adeguamento ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che completerà il nuovo assetto normativo e organizzativo, il presente articolo regola il trasferimento del personale addetto ai centri per l'impiego e l'esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, riallocate in capo alla Regione con l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
2. Il personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai centri per l'impiego del Veneto, per il quale la legislazione statale di attuazione della riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, preveda il trasferimento alla regione o agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro. Il trasferimento dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia all'ente regionale Veneto Lavoro ha effetto dalla data fissata in apposita convenzione da stipularsi tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia. Fino a tale data è prorogata la validità delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto, Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", fatta salva la possibilità della stipula di convenzioni integrative.
3. A decorrere dalla data del trasferimento del personale a Veneto Lavoro di cui al comma 2, l'ente regionale medesimo subentra nelle funzioni attribuite alle province e alla Città Metropolitana di Venezia nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite a Veneto Lavoro le risorse finanziarie in precedenza attribuite dalla Regione alle province e alla Città Metropolitana di Venezia per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego.
4. La Regione svolge funzioni di indirizzo e vigilanza, anche mediante apposite convenzioni, sull'esercizio delle funzioni attribuite a Veneto Lavoro.
5. Il personale trasferito all'ente regionale Veneto Lavoro conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato a subentrare nei rapporti a tempo determinato in essere alla medesima data presso le province e la Città Metropolitana di Venezia, potendo procedere alla proroga dei contratti stessi ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". Ai fini del subentro, la Regione trasferisce a Veneto Lavoro le relative risorse finanziarie, in precedenza attribuite agli enti con i quali intercorrevano i rapporti a tempo determinato. Il personale a tempo determinato rimarrà assegnato in forza di apposita convenzione tra le province e la Città Metropolitana di Venezia interessate e Veneto Lavoro.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 55

Norma di prima attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare regionale di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto".

1. Nelle more della attivazione dell'ente regionale Veneto Welfare, istituito con legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto", è creata presso l'Ente Veneto Lavoro, istituito ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni, apposita unità operativa che in relazione a quanto previsto agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 15:

- a) svolge attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in ordine alla previdenza complementare della popolazione regionale;
- b) cura i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare e per il coordinamento dell'attività dei fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori;
- c) offre servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della previdenza in genere ed ai fondi sanitari integrativi;
- d) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale, ivi compresa l'attuazione di progetti di welfare;
- e) effettua studi e ricerche relativamente alle materie di competenza.

2. Le attività previste al comma 1 sono oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 recante "Clausola valutativa" della legge regionale 18 luglio 2017, n. 15, da presentarsi alla competente commissione consiliare entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 56

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 "Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012".

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 è sostituito dal seguente:

"2. I consiglieri e assessori regionali possono optare per una copertura pensionistica del mandato mediante versamento a fondi pensione privati o altre forme; l'esercizio dell'opzione deve essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il trattamento previdenziale disciplinato dalla presente legge ha la stessa natura del trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 ai fini dell'applicazione delle norme sul trattamento fiscale dei redditi e sulla contribuzione pensionistica per i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive."

3. Nella legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 ovunque ricorra l'espressione: "*pensione*" va sostituita con: "*trattamento previdenziale*", con coordinamento del relativo articolo o proposizione.

4. Ai fini del comma 1 del presente articolo, qualora sia esercitata la opzione di cui al comma 1, per i contributi versati nel corso della legislatura è ammessa la restituzione, senza corresponsione di interessi, su richiesta, al termine del mandato, previa rinuncia al trattamento previdenziale disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 qualora il consigliere ne abbia maturato il diritto.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse, afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 57

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" per il coordinamento con il settore del commercio.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi commerciali che restano disciplinati dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", e dai relativi regolamento e provvedimenti attuativi, ove rechino una disciplina più restrittiva."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La pianificazione coordinata tra più comuni è sempre necessaria nel caso di aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", al di fuori del centro storico, con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati nei comuni capoluogo di provincia e con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati negli altri comuni. In tali casi la pianificazione coordinata deve comprendere i comuni confinanti con il comune interessato dall'insediamento della grande struttura di vendita."

3. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come introdotto dal comma 2, si applicano anche alle aree con idonea destinazione urbanistica per l'insediamento delle grandi strutture di vendita, purché non oggetto di strumenti urbanistici attuativi o di accordi pubblico-privato o di accordi di programma approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista un'attività di monitoraggio degli impatti, con particolare riferimento alle ricadute sui tassi di occupazione, sugli esercizi di vicinato e sulla percezione del livello di sicurezza delle grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 58

Modifica alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po".

1. La planimetria, in scala 1:50.000, allegata alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 è sostituita dalla planimetria georeferenziata della perimetrazione del Parco naturale regionale del Delta del Po allegata alla presente legge.

2. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, le parole: *"da apposita grafia nell'allegata planimetria"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla planimetria georeferenziata"* e le parole: *"e marginalmente il territorio dei comuni di"* sono soppresse.

3. Al fine di adeguare i confini del Parco alle eventuali modifiche morfologiche intervenute, la Giunta regionale concede all'Ente Parco del Delta del Po un finanziamento per l'aggiornamento della planimetria georeferenziata di cui al comma 1 e relativa tabellazione, ove necessaria, nonché per l'attivazione di incontri informativi con tutti i portatori di interesse. A tal fine la planimetria georeferenziata ed il resoconto degli incontri informativi vengono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 settembre 2018.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 40.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 59

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è aggiunto il seguente:

"Art. 39 bis

Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio.

1. *La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione*

dei grandi carnivori e per interventi di miglioramento ambientale.

2. *A tal fine la Giunta regionale, valutata l'ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:*

- a) una quota pari al 30 per cento, a titolo di acconto per la realizzazione di progetti di cui al comma 1, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell'anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;*
- b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia, del numero e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale e valutate dalla Giunta regionale secondo i criteri che la stessa definisce preventivamente con proprio provvedimento, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ivi comprese le modalità di eventuale ripetizione degli acconti erogati ai sensi della lettera a).".*

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 60

Interventi a sostegno di progetti pilota attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell'aria.

1. La Giunta regionale, al fine di concorrere al contrasto ai cambiamenti climatici e per il risanamento della qualità dell'aria nel territorio regionale, è autorizzata a riconoscere alla Agenzia veneta per la innovazione nel settore primario, di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, contributi straordinari per il finanziamento di progetti di comuni del Veneto finalizzati alla ricostituzione degli ecosistemi originari dei rispettivi territori.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, in conformità alle proprie finalità istituzionali di salvaguardia delle biodiversità vegetali di interesse naturalistico, finanzia progetti di comuni singoli ed associati volti alla piantumazione, sia in aree verdi comunali che in aree private, di essenze arboree ed arbustive autoctone, con particolare riferimento all'utilizzo del materiale di propagazione di origine certificata prodotto dal vivaio forestale regionale.

3. La Giunta regionale definisce i requisiti minimi dei progetti ammissibili al contributo, anche in ragione di numero di impianti per abitanti residenti, e comunque comprensivi della previsione di un programma di assistenza per i primi anni successivi all'impianto, prevedendo che sia riconosciuta priorità a progetti cofinanziati dai comuni proponenti o che comunque si avvalgono di altre forme di cofinanziamento dell'intervento.

4. I comuni interessati presentano, a valere per l'esercizio 2018, nei termini e secondo le modalità definite dalla Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a seguire entro i termini definiti annualmente, alla Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, i progetti per gli interventi di cui al presente articolo.

5. Le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, di verifica e di monitoraggio degli interventi, anche in funzione della revoca del contributo, sono definite dalla Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, che riferisce annualmente alla Giunta regionale in ordine al numero di istanze pervenute ed ai progetti finanziati.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 61

Valorizzazione dell'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile dell'ARPAV in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" e modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

1. Il comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è così sostituito:

"2 bis. Ferme restando le competenze del Consiglio regionale di cui al comma 2 e le competenze e le funzioni dell'ARPAV in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.", la Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali e pluriennali dell'ARPAV per il tramite della Segreteria generale della programmazione, sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale e in materia di tutela e sviluppo del territorio. L'ARPAV, assicurando la piena erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, è finanziata, in particolare, con le risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR), oltreché dalle altre entrate di cui all'articolo 27. Si applicano all'ARPAV le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 92", nonché gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario."

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 le parole: "dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle parole: "dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e dei seguenti".

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 le parole: ", di norma," e le parole: "Il direttore generale decade, comunque, a seguito della scadenza della legislatura, al compimento del novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale" sono soppresse.

4. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 le parole: "direttori generali delle unità locali socio sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili" sono sostituite dalle seguenti: "direttori di area regionali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e successive modificazioni."

5. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è abrogato.

6. Il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è sostituito dal seguente:

"9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di direzione regionali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni."

7. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 dopo le parole: "Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti parole: ", per il tramite della Segreteria generale della programmazione, ai fini della coerenza con gli obiettivi programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis,".

8. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 dopo le parole: "conto consuntivo," sono aggiunte le parole: ", previo parere in ordine alla applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del responsabile dell'Area competente in materia di sanità sociale, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione;".

9. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è così sostituito:

"1. Nelle more della definizione di forme organizzate di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, le entrate dell'ARPAV, al fine di garantirne l'autonomia amministrativa e contabile, sono costituite da:

- a) un contributo ordinario di funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti, finanziato dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) di 51,7 milioni di euro, necessario a garantire le funzioni già trasferite all'ARPAV, annualmente estensibile sino alla misura massima dello 0,65 per cento della dotazione dello stesso FSR; il contributo è determinato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, in ragione degli obiettivi ivi fissati;
- b) eventuali risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti locali, anche da destinare a ulteriori attività specificatamente richieste;
- c) proventi dovuti all'erogazione di servizi a soggetti privati o pubblici, nelle modalità previste dal comma 9 dell'articolo 6;
- d) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPAV e, in particolare, quelle derivanti dalla vendita di immobili o dall'affitto degli stessi;
- e) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
- f) risorse vincolate, derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari."

10. Al fine di conformare il rapporto di lavoro del direttore generale dell'ARPAV alla nuova disciplina prevista ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, così come modificato dai commi 2 e 3, e

dell'articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132, si procede alla revisione del contratto di lavoro del direttore generale in carica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'articolo 40 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" è abrogato.

12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 62

Attuazione Accordo di Programma "Vallone Moranzani".

1. Nell'ambito della concessione tra Regione del Veneto e SIFA S.C.p.A., relativa all'intervento "Progetto integrato Fusina - PIF", di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1562 del 28 giugno 2005, la quota parte, destinata a cofinanziare interventi di compensazione, ricavata dalla tariffa corrisposta dai conferenti a SIFA S.C.p.A., quale gestore dell'impianto, per l'espletamento delle attività di gestione di terre da scavo e sedimenti di dragaggio secondo le modalità stabilite nell'Accordo di Programma "Vallone Moranzani" sottoscritto il 31 marzo 2008, è introitata nel bilancio regionale.

2. L'utilizzo delle entrate di cui al comma 1 resta vincolato alle finalità concordate tra i sottoscrittori dell'Accordo di Programma "Vallone Moranzani" e destinato al cofinanziamento di interventi di compensazione indicati nel suddetto Accordo di Programma e nelle sue eventuali modifiche e integrazioni.

3. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto nel vigente Accordo di Programma "Vallone Moranzani" adotta il programma di attività e ne dispone l'utilizzo per le finalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 18.118.186,18 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata mediante le entrate di pari importo di cui al comma 1, allocate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 63

Modifica alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, è aggiunto il seguente:

*"Art. 29 bis
Piano irriguo regionale.*

1. *La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, il Piano irriguo regionale che individua gli interventi prioritari sulla rete irrigua necessari per garantire i fabbisogni delle colture nei frequenti e perduranti periodi siccitosi, conseguenza del cambiamento climatico.*

2. *La Giunta regionale annualmente affida ai Consorzi di bonifica la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficacia e di efficienza sull'utilizzo della risorsa idrica irrigua, riconoscendo ai medesimi un contributo nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile.*

3. *I lavori di cui al comma 2 costituiscono opere pubbliche di competenza regionale di cui al comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".*

2. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018 - 2020.

Art. 64

Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, è aggiunto il seguente:

"5 bis. I lavori di cui ai commi precedenti costituiscono opere pubbliche di competenza regionale di cui al comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 65

Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico.

1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a salvaguardare i beni mobili di proprietà di comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti che abbiano particolare valore storico e artistico e che attualmente non siano inseriti in percorsi o raccolte museali risalenti almeno al diciannovesimo secolo, promuove iniziative volte al loro recupero e valorizzazione.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per il sostegno al recupero e alla valorizzazione dei beni di cui al comma 1, in particolare, tenendo conto:

- a) della localizzazione, descrizione e stato di conservazione del bene;
- b) della datazione del bene;
- c) della rilevanza e importanza del bene, quale testimonianza della storia, cultura e arte del territorio.

3. I comuni interessati entro i centoventi giorni successivi, ed a seguire entro i termini determinati annualmente dalla Giunta regionale, individuano, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, i beni oggetto di recupero e valorizzazione presenti nelle loro collezioni e proprietà e predispongono una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e multimediali che documenta le caratteristiche del bene e presentano alla Regione proposte d'intervento per il recupero e la valorizzazione di detti beni, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione, unitamente al programma di spesa.

4. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale assegna risorse, tramite apposito bando, ai comuni sulla base dei rispettivi programmi di spesa, tenendo conto anche dei finanziamenti eventualmente assegnati da altri enti, quali banche e fondazioni, per l'attuazione dei medesimi interventi.

5. Le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, di verifica e di monitoraggio degli interventi, anche in funzione della revoca del contributo, sono definite dalla Giunta regionale.

6. I beni per i quali sono concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento in regime di fruizione pubblica nei termini di cui all'atto unilaterale d'obbligo prodotto dai comuni beneficiari del contributo.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 66

Contributo straordinario al Convitto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000,00 euro per l'esercizio 2018 al Convitto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei locali ospitanti le attività educative e ricreative dell'istituto.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 67

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto.

1. *La Giunta regionale sviluppa il sistema regionale di prenotazione per il rilascio dell'autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad esercitare l'attività venatoria in mobilità alla selvaggina migratoria e di supporto informatico a ricerche, studi, analisi scientifiche e statistiche inerenti la fauna selvatica del Veneto.*

2. *A partire dal 1 ottobre di ogni anno, i cacciatori residenti in Veneto possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo di cui al comma 1.*

3. *Il sistema informativo regionale autorizza l'accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale.*

4. *La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione, le modalità e le regole di esercizio della mobilità venatoria sul territorio regionale."*

2. Agli oneri per la realizzazione del sistema regionale di prenotazione venatoria di cui al presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 68**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 2017

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Acquisizione di ulteriori azioni della società Veneto Strade S.p.A
- Art. 2 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e successive modificazioni
- Art. 3 - Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell'Università degli studi di Padova
- Art. 4 - Modifica all'articolo 25 recante "Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine" della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013"
- Art. 5 - Conclusione delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale
- Art. 6 - Istituzione della Veneto Film Commission
- Art. 7 - Promozione del ruolo e delle attività culturali della Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
- Art. 8 - Sostegno alla candidatura della Città di Vicenza per l'assegnazione del Campionato mondiale di ciclismo su strada del 2020
- Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
- Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
- Art. 11 - Norme transitorie e finali in materia di turismo
- Art. 12 - Ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società Veneto Strade Spa
- Art. 13 - Gestione dell'attività ordinaria nella realizzazione della "Superstrada Pedemontana Veneta"
- Art. 14 - Autorizzazione all'anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale
- Art. 15 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 "Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi

- atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 9 luglio 2015"
- Art. 16 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile"
- Art. 17 - Modifica all'articolo 75 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"
- Art. 18 - Modifica alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica"
- Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e successive modificazioni
- Art. 20 - Gestione dei beni immobili della Riforma fondiaria trasferiti nel patrimonio della Regione del Veneto a seguito della soppressione dell'Ente Veneto Agricoltura
- Art. 21 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi
- Art. 22 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"
- Art. 23 - Modifica alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e successive modificazioni
- Art. 24 - Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
- Art. 25 - Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese"
- Art. 26 - Ripristino dello stato dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
- Art. 27 - Modifica alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)"
- Art. 28 - Disposizioni in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto
- Art. 29 - Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali"
- Art. 30 - Ulteriore modifica alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali"
- Art. 31 - Disposizioni in materia di pianificazione forestale
- Art. 32 - Soggetto aggregatore della Regione del Veneto
- Art. 33 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 "Disposizioni in ordine alle sperimentazioni gestionali di Motta di Livenza, Cavarzere e disposizioni transitorie relative all'Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo"
- Art. 34 - Istituzione del premio scientifico internazionale "Bernardino Ramazzini" (International Award Bernardino Ramazzini for Cancer Epidemiology)
- Art. 35 - Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"
- Art. 36 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"
- Art. 37 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"
- Art. 38 - Estensione del Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
- Art. 39 - Attività connesse con la presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle fonti di approvvigionamento idropotabile
- Art. 40 - Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"
- Art. 41 - Interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Technologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova
- Art. 42 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo
- Art. 43 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario"
- Art. 44 - Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario
- Art. 45 - Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"
- Art. 46 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 47 - Finanziamento dei consultori familiari pubblici

Art. 48 - Progetto regionale "InOltre"

Art. 49 - Modifiche all'articolo 11 recante "Interventi per l'assistenza legale e psico-sociale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto" della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016"

Art. 50 - Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"

Art. 51 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"

Art. 52 - Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 "Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell'area della foresta del Cansiglio"

Art. 53 - Interventi per la valorizzazione nelle istituzioni scolastiche dei simboli del patrimonio storico-culturale

Art. 54 - Norme in materia di servizi per il lavoro

Art. 55 - Norma di prima attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare regionale di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto"

Art. 56 - Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 "Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012"

Art. 57 - Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"" e alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" per il coordinamento con il settore del commercio

Art. 58 - Modifica alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po"

Art. 59 - Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 60 - Interventi a sostegno di progetti pilota attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell'aria

Art. 61 - Valorizzazione dell'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile dell'ARPAV in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" e modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"

Art. 62 - Attuazione Accordo di Programma "Vallone Moranzani"

Art. 63 - Modifica alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"

Art. 64 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"

Art. 65 - Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico

Art. 66 - Contributo straordinario al Convitto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova

Art. 67 - Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 68 - Entrata in vigore



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018

Allegato di cui all'articolo 58

Planimetria georeferenziata della perimetrazione del Parco naturale regionale del Delta del Po



Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 ottobre 2017, n. 32/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 ottobre 2017, dove ha acquisito il n. 291 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 30 novembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2017, n. 43.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede (punto 4.1, lettera j) che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il successivo punto 7, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), prevedendo, altresì, che “in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio”; ciò in considerazione del fatto che gli eventuali collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

In conformità a quanto indicato nel citato principio, il pdl 291 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” contiene 26 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2018-2020, oltre alla dichiarazione d'urgenza.

Attraverso l'articolo 1 la Giunta regionale viene autorizzata a proporre agli altri soci pubblici (Province) e privati (società autostradali) di acquistare le loro partecipazioni in Veneto Strade SpA al fine di chiarire la governance societaria, alla luce dell'intervenuta scadenza della gran parte delle convenzioni con le Province socie, che regolavano il contributo economico di ciascun Ente, nonché della situazione

economico-finanziaria di Veneto Strade, che si è dotata di apposita perizia per la valutazione delle partecipazioni azionarie, rendendola disponibile ai Soci.

L'impatto finanziario è stimato in 3,65 milioni nel 2018.

L'articolo 2 allunga il termine individuato dall'articolo 19 del Collegato 2017 per procedere alla cessione della partecipazione della Regione in Finest S.p.A. - pari al 14,87% del capitale sociale per un importo nominale di circa 20,4 milioni di euro - giudicata non più strategica delle azioni. Sono stimate maggiori entrate per il bilancio regionale pari a 22,8 milioni nel 2018.

L'articolo 3 si prefigge di migliorare la qualità delle produzioni vitivinicole attraverso la qualificazione e l'aggiornamento delle figure professionali specifiche del settore, anche mediante il rapporto con il sistema della ricerca e sperimentazione. A tal fine viene autorizzata la concessione, nel triennio, di un contributo complessivo nel triennio di euro 300.000 al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell'Università degli studi di Padova, previa presentazione di un dettagliato programma che indichi per ciascun anno le attività da realizzare e i risultati attesi.

L'articolo 4 intende promuovere lo sviluppo economico locale dell'area della Provincia di Rovigo - interessata, da diversi anni, dagli effetti di una grave crisi socio-economica ed occupazionale - ed attivare iniziative volte ad eliminare ogni forma di divario sussistente fra il Polesine e il restante territorio regionale. Vengono a tal fine riproposte azioni già positivamente implementate e se ne propongono di nuove utilizzando i rientri 2018 - stimati in 1 milione di euro - del fondo rotazione di cui alla Programmazione comunitaria 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2, gestito da Veneto Sviluppo Spa (di cui all'articolo 39 della legge regionale 2/2007), a cui si sommano altre risorse vincolate risultanti dalla realizzazione degli interventi riferiti al Protocollo d'Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico del 4/5/2011 (ratificato con DGR n. 69772011), finalizzato al rilancio del Polesine.

L'articolo 5 autorizza la Giunta a programmare uno o più eventi commemorativi della ricorrenza dei cento anni della Grande Guerra a livello istituzionale, tali da rappresentare un momento simbolico di chiusura delle celebrazioni, e al tempo stesso un'occasione ulteriore per avvalorare le molteplici iniziative finora realizzate. A tal fine vengono stanziati 200.000 euro per l'esercizio 2018.

In linea con quanto già realizzato da altre regioni, che hanno sviluppato un'industria cinematografica territoriale in grado di determinare una positiva ricaduta sul territorio, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo della riconoscibilità di alcune location (diventate, in virtù della notorietà di alcune serie televisive e film, mete turistiche), l'articolo 6 istituisce l'organismo "Veneto Film Commission", che perseguirà finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornirà supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali. Ad esso potranno partecipare altri enti pubblici ed istituzioni private operanti nel settore della produzione cinematografica e della produzione turistica. L'impatto finanziario è stimato in 100.000 euro nel 2018.

Attraverso l'articolo 7 si sostiene la candidatura per l'assegnazione del Campionato mondiale di ciclismo su strada previsto per il 2020, riconoscendo al Veneto in generale, e alla Città di Vicenza in particolare, la giusta rilevanza a livello sportivo internazionale. A tal fine viene concesso al Comitato promotore un contributo di euro 50.000 nel 2018.

L'articolo 8 autorizza la Giunta a concedere a Veneto Strade Spa un contributo complessivo di euro 15.000.000 nel triennio, finalizzato sia alla verifica straordinaria delle condizioni della rete stradale regionale gestita dalla medesima (trattasi attualmente di circa 1.170 km), comprensiva delle attività concernenti rilievi, analisi e monitoraggi - principalmente sulle opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia, sottopassi, etc.) presenti lungo la rete - sia all'esecuzione degli interventi di adeguamento strutturale e di manutenzione straordinaria.

La Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" - istituita con DGR 2302 del 6/12/2016 nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione per tutte le attività di ordinaria gestione nella realizzazione dell'infrastruttura - deve affrontare diverse spese riguardanti la gestione e manutenzione del sito web della Struttura medesima, dei software applicativi gestionali inerenti le attività specifiche dello stesso, nonché l'affidamento di services di varia natura. A tal fine l'articolo 9 stanza 250.000 euro nell'esercizio 2018.

L'articolo 10 propone di sostenere finanziariamente il trasporto pubblico locale sia ferroviario che automobilistico e lagunare, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di trasporto ed una programmazione certa degli stessi. Ciò alla luce delle lungaggini nell'iter dell'anticipazione e del riparto definitivo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che cozzano con la necessità di rispettare i termini di pagamento dei corrispettivi fissati nei vigenti contratti di servizio stipulati dalla Regione con le aziende del trasporto ferroviario e di garantire agli Enti locali affidanti certezza dei trasferimenti regionali per i servizi di t.p.l. automobilistico e lagunare.

Tale disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto autorizza solamente la Giunta, nei limiti delle disponibilità di cassa del medesimo, ad anticipare non più di quattro mensilità del Fondo, già allocato nel documento di previsione.

La novellazione apportata dall'articolo 11 del Collegato 2018 all'articolo 3 della legge regionale 13/2015 ha lo scopo di garantire il completo riutilizzo delle risorse regionali destinate alla finalità di tale norma, che risultino a seguito della verifica di rendicontazione finale, e dar quindi concreta attuazione alla volontà di garantire un contributo alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteo del 2015. La situazione di criticità per il patrimonio pubblico e privato, determinata dai suddetti eventi, è ad oggi tutt'altro che superata, per cui è concreta ed attuale l'esigenza di riservare le risorse assegnate dalla legge regionale 13/2015 - stimate in 1,5 milioni - alle necessità della popolazione, in modo da poter dar corso ad una successiva redistribuzione.

Detto che, per fronteggiare adeguatamente le emergenze e garantire la sicurezza dei cittadini, l'Amministrazione regionale ha realizzato il Sistema Regionale di Protezione Civile, ossia una rete strategica che vede coinvolte le amministrazioni dello Stato presenti sul territorio veneto, gli Enti territoriali, il volontariato di settore e gli altri enti ed istituzioni e si prefigge di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi emergenziali e catastrofici, l'articolo 12 intende garantire la funzionalità e la prontezza operativa del sistema attraverso la possibilità di acquistare beni di natura corrente o servizi ritenuti indispensabili per lo svolgimento di tali attività. L'impatto finanziario è stimato in 90.000 euro nel 2018.

Appreso che la Regione del Veneto dispone nel corrente anno di 554 operai forestali, di cui 273 a tempo indeterminato con contratto di natura privatistica, mentre il Parco Colli dispone complessivamente di 21 operai forestali, di cui 9 a tempo indeterminato, le novellazioni apportate dall'articolo 13 del Collegato alla legge regionale 37/2014 - istitutiva dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - tengono conto delle ultime determinazioni assunte dalla Giunta regionale che richiedono di perseguire una separazione tra compiti di livello programmatico - da mantenersi in capo alla Regione - e compiti di natura operativa, che vanno demandati agli Enti strumentali. Quelle assunte con DGR n. 1014/2017 nell'ambito del processo di assestamento della ridefinizione dell'organizzazione amministrativa regionale, attuata con i provvedimenti di aprile/luglio 2016, richiedono di perseguire una separazione tra compiti di livello programmatico che vengono mantenuti in capo alla Regione, e compiti di natura operativa che vengono invece demandati ad Enti strumentali. In quest'ottica di razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, appare opportuno trasferire i dipendenti forestali che attualmente prestano servizio, con specifici contratti di lavoro di diritto privato di settore, presso Strutture regionali (U.O. Forestale Est ed U.O. Forestale Ovest) ed enti strumentali regionali all'AVISIP: in considerazione del monte salari riferito all'anno 2016 si stima un costo annuo di circa 16 milioni di euro.

Si reputa inoltre necessario incaricare la medesima Agenzia dell'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, per i quali sono stimati oneri in conto capitale di 5 milioni di euro per ogni esercizio del triennio 2018-2020.

A seguito della soppressione di Veneto Agricoltura operata con la citata legge regionale 37/2014, per favorire una più efficace e tempestiva attuazione del dettato legislativo, l'articolo 14 propone di adeguare alla realtà veneta il quadro normativo afferente i beni della riforma fondiaria, di cui alla legge 386/1976. La disciplina consentirà una più razionale ed efficace gestione dei beni della riforma, con il coinvolgimento attivo di AVISP. Tale gestione originerà oneri correnti per il bilancio regionale, stimati in euro 120.000 nel 2018 e in euro 100.000 nel 2019.

Attraverso le novellazioni alla legge regionale 13/2014 apportate dall'articolo 15 del Collegato, si intende perseguire i seguenti obiettivi: sottoscrivere, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 13/2014 e in conformità alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 241/1990, Accordi per la Ricerca e lo Sviluppo con le imprese o con loro aggregazioni; ammettere alle agevolazioni anche i soggetti giuridici rappresentativi delle Reti Innovative aziendali e dei Distretti Industriali, di cui all'articolo 6 della legge; attivare collaborazioni con Istituzioni scientifiche della ricerca e dell'innovazione, quali le Università o loro consorzi, per la realizzazione di attività volte al raggiungimento delle finalità della norma.

Tali modifiche alla legge regionale 13/2014 comportano l'assunzione di oneri a carico del bilancio regionale quantificati in 1,7 milioni di euro nel 2018, coperti da rientri equivalenti da effettuarsi a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 598/1984, gestito da Veneto Sviluppo Spa; fondo che ha oramai cessato l'operatività e quindi una parte delle risorse giacenti presso la finanziaria regionale risultano suscettibili di rientro con apposita decisione della Giunta regionale per essere destinate a finanziare gli interventi previsti dall'articolo in questione.

Al fine di sostenere l'efficace attuazione delle attività di pianificazione forestale disciplinate dall'articolo 23 della legge regionale 52/1978 (Legge forestale regionale), l'articolo 16 del Collegato autorizza il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme - stimate in euro 500.000 nel 2018 e 200.000 sia nel 2019 che nel 2020 - rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 30 della suddetta legge, senza pregiudicarne l'operatività.

L'articolo 17 prevede il trasferimento all'Azienda Zero, istituita con legge regionale 19/2016, della Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV), identificata come soggetto aggregatore agli effetti della normativa statale sui contratti pubblici. Ai fini peraltro della conservazione degli effetti dell'attività svolta presso la Regione anche in funzione della distribuzione del fondo previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto legge 66/2014, la disposizione precisa che la CRAV mantiene la posizione rivestita e riceve l'imputazione delle attività svolte, oltre che dalla Centrale, dal Coordinamento Regionale Acquisti in Sanità e dall'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati, venendo in tal modo autorizzata a far valere, anche agli effetti della ripartizione del fondo, l'attività svolta dalle predette strutture, incardinate finora nell'organizzazione della Regione e quindi imputabili giuridicamente a quest'ultima.

Attraverso la modifica all'articolo 2 della legge regionale 33/2014 disposta dall'articolo 18 del Collegato si reputa che anche la "sperimentazione gestionale" denominata "Cittadella socio-sanitaria di Cavarzere s.r.l.", possa ritenersi conclusa atteso che, nella sostanza, l'attività erogata può essere fornita con medesima efficienza dalle Aziende Ulss del SSR; inoltre dalla commistione gestionale pubblico-privato non ci sono stati incrementi in termini di attrattività e miglioramento dell'efficienza.

L'articolo 19 istituisce il premio scientifico internazionale "Bernardino Ramazzini" destinato a scienziati o istituzioni (nazionali o internazionali), al fine di promuovere le attività connesse allo studio dell'epidemiologia dei tumori quale strumento per la pianificazione dell'assistenza ai pazienti neoplastici nonché di valorizzare, anche in un contesto internazionale, le attività scientifiche condotte dal Registro Tumori del Veneto, da assegnare annualmente a scienziati o istituzioni, nazionali o internazionali, prevedendo un finanziamento regionale per euro 20.000 nel 2018.

Con l'articolo 20 si autorizza la Giunta regionale a trasferire alle aziende sanitarie, come riformate dalla legge regionale 19/2016, l'importo di complessivi 12.218.000 euro nel triennio 2018-2020, al fine di dar copertura agli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte Ulss.

Alla luce sia dell'impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale 30/2016 (Collegato 2017), che dell'impianto normativo regolante la vicenda gestionale relativa al trasferimento di funzioni dagli enti del servizio sanitario regionale ad Azienda Zero, l'articolo 21 ne propone l'abrogazione.

Con l'articolo 22 la Regione promuoverà interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo in collaborazione con le amministrazioni comunali, le forze dell'ordine e il mondo della scuola, avviando anche attraverso sperimentazioni nei confronti dei minori e delle famiglie colpite da tali "fenomeni", a cura delle aziende ULSS, che peseranno sul bilancio regionale per 180.000 euro nel 2018; le attività di coordinamento e organizzazione del Tavolo regionale promosso dalla Giunta regionale con i soggetti di cui sopra sono stimati in 200.000 euro nel 2018.

L'articolo 23 intende modificare la legge regionale 18/2015 istitutiva del servizio civile regionale volontario - conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2015 - prevedendo che la Regione non eroghi più i contributi per l'attuazione dei progetti direttamente agli Enti gestori, in quanto le spese relative all'indennità mensili verranno erogate dalla Regione direttamente ai giovani volontari, mentre tutte le altre spese saranno a carico degli Enti gestori. Tale decisione è stata presa in accordo con la Consulta regionale per il Servizio Civile. L'impatto finanziario di tale articolo è stimato in 700.000 euro nel 2018.

In considerazione della recente crisi economica che ha segnato dei profondi cambiamenti nel contesto economico e sociale della nostra Regione, l'articolo 24 intende istituire un fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario, ovvero uno strumento finanziario avente una dotazione regolarmente determinata al fine di rispondere in maniera positiva alle esigenze di investimento delle unità di offerta presenti sul territorio regionale e costituenti la risposta strutturata alle istanze di erogazione di prestazioni sociali e socio-sanitarie. Tale disposizione getta, in particolare, le basi per il miglioramento della risposta al bisogno delle persone non autosufficienti e con disabilità, nonché per il potenziamento della rete dei servizi attraverso la riqualificazione dell'offerta delle IPAB presenti nel territorio regionale e di altri soggetti che operano nell'ambito del settore sociale e socio-sanitario.

Al fine di assicurare che il fondo svolga con efficacia la propria funzione strategica, occorre individuare e programmare sul bilancio regionale, in un orizzonte pluriennale, stanziamenti sufficienti a sostenerne la forza propulsiva. Il comma 10 dell'articolo in questione stanza dunque 10 milioni di euro per ogni esercizio del triennio 2018-2020.

L'articolo 25 propone l'abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 7/2011, istitutivo del Fondo di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari, che ha dimostrato di non essere uno strumento efficace al fine del raggiungimento degli obiettivi posti.

Infine l'articolo 26, aggiunto al testo originario grazie all'approvazione all'unanimità di un emendamento presentato nel corso dell'esame finale in Prima Commissione, prevede per i componenti l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza - organismo di garanzia incardinato presso il Consiglio regionale - fermo restando il carattere onorifico dell'incarico e sulla scorta di analoghe discipline assunte in altre regioni, il mero rimborso delle spese di viaggio secondo la disciplina consolidata ed uniformemente applicata, vigente nella Regione del Veneto.

A conclusione dei lavori sul secondo "Collegato" della legislatura, concepito recependo quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, giudico proficuo il lavoro svolto: mi riferisco sia alle audizioni effettuate lo scorso 17 novembre dalla Prima Commissione, che hanno registrato la partecipazione di numerosi soggetti portatori di temi e argomentazioni di assoluto rilievo, sia alle successive audizioni svolte dalle Commissioni Seconda, Terza e Quinta con ulteriori soggetti, per quanto concerne le materie di rispettiva competenza.

Parimenti proficuo è risultato l'esame del pdl svolto dalle suddette Commissioni, finalizzato ad esprimere il parere alla Prima relativamente agli articoli di competenza, come previsto dall'articolo 69 del Regolamento consiliare; il che è avvenuto con tempistiche assolutamente ragionevoli, se consideriamo che il disegno di legge è stato assegnato alle medesime lo scorso 27 ottobre e che, fino a metà novembre, il calendario dei lavori stilato dall'Ufficio di Presidenza ha assegnato priorità - successivamente all'esito referendario del 22 ottobre - all'esame della proposta di legge statale n. 43 mirante al riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Ad un mese esatto di distanza, la Prima Commissione ha esaminato il testo e, preso atto del parere favorevole espresso dalle Commissioni sugli articoli di competenza, ha accolto una proposta emendativa sugli articoli 13 e 14 avanzata dalla Terza Commissione, oltre che approvato - come detto - quella presentata in commissione e sfociata nell'articolo 26.

Relativamente al disegno di legge di stabilità 2018 (pdl 292), esso è adottato ai sensi del paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione al bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011) in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2018, in particolare:

- si autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, escluse quelle obbligatorie e continuative, i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1 del pdl; inoltre si determinano per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale (il dettaglio delle rimodulazioni relative a tali leggi è contenuto nell'Allegato 2);
- viene introdotta la rateizzazione tributaria delle somme dovute dai contribuenti in seguito alle attività di controllo - introdotta, dall'anno 2007, dalla legge regionale 27/2006 - solo per coloro che sono oggettivamente in situazione di temporanea difficoltà economica e in assenza di ulteriori debiti per lo stesso tributo;
- si prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni inerenti il rilascio delle concessioni, la vigilanza, il contrasto all'abusivismo, la rimozione di natanti abbandonati e sommersi nonché della riscossione dei canoni gravanti sul demanio della navigazione interna, lasciando agli stessi il 50% dei canoni di concessione.

Per quanto concerne il pdl 293, relativo al bilancio di previsione 2018-2020, rilevo che, in un contesto nazionale di costanti e progressivi tagli, il quadro delle risorse a disposizione per scelte allocative ascrivibili ai vari comparti non poteva che diminuire drasticamente: la spesa discrezionale è passata infatti da 491 milioni di euro nel 2010 a poco più di 60 milioni nel 2018.

Le principali motivazioni che hanno portato a tale risultato sono state:

- la riduzione delle entrate a libera destinazione, passate nel periodo 2010-2018 da 1,617 miliardi a circa 1 miliardo al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il taglio di ingenti risorse vincolate di provenienza statale (si pensi a quanto già accaduto nel 2017 in materia di edilizia sanitaria, sostegno alle non autosufficienze, contributi per l'acquisto libri di testo e il pesante taglio al fondo nazionale TPL);
- l'irrigidimento e l'aumento di voci di spesa corrente riconducibile essenzialmente all'acquisizione forzata (alla luce della legge Delrio) delle attività delle Province (40 milioni) e al riversamento sul bilancio ordinario di spese di provenienza sanitaria (debiti Ulss per ammortamenti non sterilizzati per 74 milioni).

Malgrado ciò, la Regione Veneto non applicherà alcuna manovra fiscale ed il suo bilancio è rispettoso di tutti gli equilibri, compreso il Fiscal compact.

Inoltre, ma non secondariamente, si tratta di un bilancio credibile in quanto, oltre alle spese obbligatorie per il funzionamento della sanità e dell'intero ente, garantisce la copertura di tutte le poste strategiche su cui la Regione ha assunto precisi impegni.

Ed è allineato alle linee del DEFR 2018-2020, come recentemente aggiornato attraverso l'apposita Nota.

Con il bilancio di previsione 2018-2020 viene autorizzata la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a 1.335,4 miliardi.

Va rimarcato il costante impegno dell'Amministrazione regionale per ridurre sensibilmente il disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto, passato infatti da 2.159 miliardi nel 2012 a 1.335,4 miliardi nel 2016 (dati da Rendiconto).

Ricordo che tale debito corrisponde ad investimenti effettuati negli esercizi precedenti al 2015, la cui copertura era garantita con ricorso al debito mai effettivamente contratto, in quanto la liquidità regionale e le norme allora vigenti permettevano comunque di sostenerli. Una sua progressiva, ulteriore, riduzione comporterà minori oneri per la sua copertura negli esercizi futuri e di conseguenza un maggior margine di manovra per politiche di spesa future.

Il bilancio di previsione 2018-2020 autorizza altresì il ricorso all'indebitamento per un importo complessivo di 70 milioni, di cui 35 milioni nel 2018, 20 milioni nel 2019 e 15 milioni nel 2020. In particolare, nel 2018 vengono destinati 10 milioni al finanziamento della legge regionale 39/1991 in materia di mobilità e sicurezza stradale ed ulteriori 10 milioni al finanziamento di misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.

Per il triennio 2018-2020 sono previsti 40 milioni per la realizzazione della nuova SR 10 "Padana Inferiore", mentre nel biennio 2018-2019 sono previsti 10 milioni per l'adeguamento della rete viaria.

Sul fronte della programmazione comunitaria 2014-2020 viene confermato il cofinanziamento regionale di 65 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020, riguardanti il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ed il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca.

Elenco ora le partite più significative del nuovo bilancio:

- sono stati stabilizzati i 40 milioni per la copertura delle spese per il personale e i servizi delle Province in campo di funzioni non fondamentali;
- 31 milioni sono destinati nel triennio alle scuole paritarie del Veneto;
- le risorse per la mobilità ferroviaria sono state aumentate, raggiungendo il ragguardevole importo di 23,75 milioni nel 2018, 28,5 milioni nel 2019 e ben 30 milioni nel 2020;
- 21 milioni annui nel triennio sono destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali; a tal proposito si fa presente che nel Collegato (pdl 291) è prevista l'attribuzione di tale funzione in capo ad AVISP nell'ambito di una politica di valorizzazione dell'azienda, quale ente strumentale della Regione;
- 13,4 milioni complessivi sono stanziati per programmi strategici dell'ente relativi all'acquisizione di quote societarie di Autovie Venete (3,4 mln) e la conseguente partecipazione alla costituzione della Newco (10 mln);
- 25 milioni sono stanziati per il sistema della formazione professionale;
- 1 milione è finalizzato al rifinanziamento del fondo di rotazione nel campo della bonifica ambientale (articolo 20, comma 1, legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1);
- 1 milione annuo nel triennio 2018-2020 alimenterà le coperture di spesa delle nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio regionale.

Un breve cenno, in chiusura, alle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio: per l'anno 2018 vengono stimate in 1,2 miliardi e sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1,09 miliardi).

Tra le principali entrate tributarie non destinate al settore sanitario si citano:

- la tassa automobilistica regionale, prevista in 864 milioni, di cui 280 relativi al recupero dell'imponibile evaso;
- l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, per 45 milioni;
- la quota di IRAP derivante dalla manovra regionale non vincolata, per 14,8 milioni;
- la quota di IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995, per 22,2 milioni;
- le entrate da recupero fiscale IRAP e addizionale IRPEF, per 85 milioni;
- la quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità, per 37,6 milioni.

Ricordato che abbiamo appena licenziato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-2020, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio.

Lo iniziamo, coscienti della bontà del lavoro svolto dalle Commissioni consiliari con riferimento - lo dicevo poc'anzi - al Collegato (pdl 291), come pure alla Stabilità (pdl 292) e al Bilancio (pdl 293), che il decreto legislativo 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione.

Annoto che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 69 del Regolamento consiliare, anche sui pdl 292 e 293 le Commissioni hanno espresso parere favorevole alla Prima per le parti di propria competenza, senza proporre modifiche ai testi.

L'obiettivo è ora quello di avere il nuovo bilancio 2018-2020 efficace entro fine anno, conformemente a quanto stabilito dal rigoroso calendario dei lavori cui accennavo sopra, che è stato possibile rispettare grazie al lavoro responsabile di tutte le forze politiche.

Nel terminare questa relazione informo, per quanto concerne il pdl 293 "Bilancio di previsione 2018-2020", che in data 14 novembre 2017 è stato acquisito il favorevole parere del Collegio dei revisori dei conti, auditato dalla Prima Commissione nella seduta del 30 novembre 2017; nella medesima seduta è stato approvato all'unanimità un emendamento concernente la dotazione finanziaria del Consiglio regionale, come approvata dall'Ufficio di Presidenza, al fine di garantire la conformità ai principi statutari in materia di autonomia dell'organo assembleare.

Nella suddetta seduta del 30 novembre 2017 la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai tre progetti di legge, approvandoli a maggioranza.

Per il progetto di legge 291 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e la componente politica "Articolo 1-Movimento democratico e progressista" del Gruppo Misto.

Per il progetto di legge 292 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e la componente politica "Articolo 1-Movimento democratico e progressista" del Gruppo Misto.

Per il progetto di legge 293 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e la componente politica "Articolo 1-Movimento democratico e progressista" del Gruppo Misto.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

voglio iniziare da alcune considerazioni sul DEFR, di cui giustamente è stato ricordato il lavoro costruttivo svolto in Aula, molto importante dal punto di vista della programmazione. Lo ritengo un esempio di condotta, malgrado alcuni rallentamenti dei lavori quando si sono affrontate le questioni relative alla viabilità ed alla mobilità.

Riconsegno a quest'Aula consiliare il dato di partenza, che lo stesso assessore Forcolin ha ripetuto più volte e che è stato ribadito anche dal Presidente Zaia, durante la presentazione del DEFR. Nel 2010 avevamo 491 milioni di finanziamento a libera destinazione. Nel 2018 ne abbiamo circa 60: questa è la differenza.

Il nostro Consiglio regionale, chiamato a dare risposte alla popolazione, sicuramente attinge anche dai fondi europei, che sono l'altra stella polare che abbiamo in questo momento e che serve per finanziare tante partite fondamentali. Se non avessimo quei fondi europei in agricoltura, nel sociale, in tanti piani attuativi, saremmo sicuramente in grossissima difficoltà, ma anche in difficoltà nel dare senso al nostro lavoro, nel dare senso alla nostra funzione di Consiglieri regionali.

Se rimaniamo alle cifre del bilancio, abbiamo visto che la coperta, che abbiamo anche cercato di misurare all'interno del DEFR, è sicuramente una coperta corta. Mi chiedo come sia possibile affrontarla ora nel collegato e nel bilancio in modo tale da dare delle risposte significative al nostro territorio. Perché partiamo da numeri che sono risibili di fronte a quanto avevamo a disposizione nel 2010. Perché quando parliamo di 15 milioni per Veneto Strade sappiamo quanta fatica faremo nel distribuirli. Magari per accontentare solo un pezzettino di Veneto ma non di certo per dare risposte in termini omogenei e diffusi alla nostra Regione. Abbiamo già compreso ad esempio sulla SR10, che il tentativo sarà quello di difendere quel gruzzoletto di 40 milioni. E abbiamo già visto in Commissione l'approccio di molti consiglieri regionali che reclamano per le necessità delle singole province.

Ci fa piacere che l'assessore De Berti abbia detto che in qualche maniera cercherà di difendere quel gruzzoletto per cercare di portare avanti almeno uno stralcio della SR10, realizzando il nuovo progetto definitivo di circa 5 milioni dei 40.

Rimane tuttavia l'incapacità della Regione di dare risposte. Nel DEFR c'è quella relazione introduttiva che parla di crescita (adesso non accapigliamoci sull'1,5%, l'1,4%, l'1,3 della crescita del PIL): ma resta l'incapacità di dare risposte a quelle 828 mila persone che nel Veneto sono a rischio di povertà, di dare risposta a quelle 10 mila persone che scelgono di andare in un'altra Regione, perché qui non trovano risposte alle loro professionalità, alle loro competenze, alle loro capacità di inserimento lavorativo e le devono cercare in altre regioni.

Su questo noi riproporremo in toto la nostra battaglia emendativa, pur sapendo che nel DEFR ci è stata bocciata la richiesta di applicare l'addizionale IRPEF. Sappiamo però che avendo più entrate avremmo potuto fare più investimenti, cosa che non abbiamo fatto a partire dal 2011, dal 2012, arrivando al 2017 e al 2018, perché meno entrate portano anche all'incapacità di fare mutui, investimenti. Portano ad una riduzione della nostra capacità di spesa e di investimento.

Questo è il circuito vizioso all'interno del quale siamo entrati: l'incapacità di dare risposte con l'aggiunta, adesso, di una coperta molto corta. Mi chiedo pertanto: se il Presidente Finozzi ha difeso i 28 articoli inseriti dalla Giunta nel collegato, come facciamo a tacere che da 28 articoli sono diventati anche quest'anno molti di più, circa 120. Per carità, ci sarà anche qualche articolo aggiuntivo presentato da parte dell'opposizione che ha inserito qualche articolo, però ce ne sono molti altri che sono arrivati dalla maggioranza.

Cerchiamo di capirci bene sul lavoro che dobbiamo fare. Siccome ogni emendamento nel collegato è un articolo di legge, è una legge vera e propria, i tempi di discussione e di approfondimento del collegato non possono essere quelli del DEFR. Qui stiamo facendo una legge, ogni articolo è una legge ben precisa. Ci sono leggi che entrano in conflitto e in litigio con l'iter normale.

La proposta di legge di Azzalin sulla rivisitazione del collegato voleva evitare proprio questo. Adesso noi ci troviamo di fronte alcune proposte di legge fatte sotto forma di articoli del collegato che saltano, pari pari, tutto l'iter di istruttoria del lavoro in Commissione e di presentazione corretta della proposta di legge.

Vi chiediamo dunque il rispetto del nostro ruolo, in modo tale che ci sia la comprensione vera di quegli articoli e non una corsa frettolosa per arrivare alla conclusione dei lavori, senza darci la possibilità e la consapevolezza di capire bene quello che stiamo approvando.

L'anno scorso era ancora peggio, ma non vuol dire che quest'anno sia meno peggio e che quindi va bene così. Per quello che riguarda il bilancio vero e proprio, dico molto semplicemente che ci sono dei centri di spesa che sono fortemente penalizzati e tagliati. Ricordo la cultura che passa da 6 milioni 780 mila del 2017 a 5 milioni 130 mila, perdendo 1 milione 650. Meno 1 milione 650 su 6 milioni 780 capite che è una bella sberla, che è una riduzione non da poco. Poi c'è il turismo. Qui mi sembra di capire che ci siano delle spiegazioni legate anche ad un versamento e ad un finanziamento specifico di Veneto Sviluppo, ma il turismo quest'anno gode di un finanziamento di 6 milioni e 6, e l'anno precedente partiva con 13 milioni, quindi una riduzione di 6,4 milioni. Ci sono delle spiegazioni, però di fatto abbiamo questo dato in riduzione.

Poi guardiamo la sicurezza, da 1,7 milioni a 1 milione e 320, 380 mila euro in meno, lo sport da 3 milioni e 421 a 1 milione e 590, e sono 1 milione e 831 in meno, le scuole paritarie altro tasto dolente da 42 milioni nel 2016 a 31 milioni nel 2017, a 31 milioni nel 2018. Ci sono perciò 11 milioni in meno. Anche sulla formazione professionale c'è il taglio di un milione, da 26 milioni del 2017 a 25 milioni. E se parliamo singolarmente con ogni Assessore ci viene detto che "rispetto alle esigenze e ai fabbisogni avrei la necessità di 500 mila, 1 milione, 2 milioni in più, perché non ce la facciamo più a gestire e dare risposte alla popolazione".

Questo è il dato di fatto e su questo cercheremo di intervenire ancora una volta. Noi cercheremo di fare una battaglia collegata sicuramente alle istanze che abbiamo già elaborato e proposto, e cercheremo di farla a tutto tondo ancora una volta a partire dal collegato, per poi arrivare alla legge di stabilità e al tabellare vero e proprio, al bilancio. Mi auguro che ci sia questa disponibilità all'ascolto reciproco e un atteggiamento costruttivo. Noi siamo consapevoli che ci sono dei bisogni che sono espressi in maniera lacerante anche nel nostro Veneto, che non trovano risposta, e devono essere coordinati dalla Regione del Veneto.

È positivo che alla fine del DEFR sia stato approvato l'ordine del giorno sul Piano regionale di contrasto alla povertà. Partiamo da quello per mettere assieme una serie di dati che vanno dall'inserimento lavorativo, all'aiuto a chi si trova senza lavoro, a chi si trova nella difficoltà di pagare l'affitto, a chi si trova nella difficoltà di pagare l'asilo nido e la scuola d'infanzia, a chi si trova nella difficoltà di pagare il posto letto in casa riposo, che non è più un diritto nella nostra Regione ma è un privilegio, e anche qui abbiamo ancora una volta la necessità di affrontare la legge riforma delle IPAB. Prima l'assessore Corazzari assieme al Presidente della Seconda Commissione ha giurato e spergiurato che dopo il Piano cave ci sarà sicuramente l'approvazione della legge sui parchi. L'anno scorso l'Assessore aveva giurato e spergiurato, che nel 2017 sarebbe stata fatta la riforma delle IPAB. Adesso nel 2018 dice che nel 2018 ci sarà la riforma delle IPAB. Io dubito che sarà fatta la riforma delle IPAB prima delle elezioni politiche. Mi auguro però che almeno dopo le elezioni politiche sia fatto un lavoro serio da questo punto di vista. È una priorità nella nostra Regione, perché stiamo smantellando un sistema, lo ripeto ancora una volta, di IPAB, di enti che hanno a che fare con la nostra Regione, che sono una tipicità della nostra Regione. Come lo sono le scuole paritarie così lo sono anche le IPAB, non dimentichiamoci questo. In Emilia Romagna, in Lombardia, in Toscana, non ci sono le IPAB che ci sono nel Veneto, è tutta un'altra cosa; il numero delle IPAB in Emilia Romagna, in Toscana e in Lombardia è legato alle decine, noi ne abbiamo centinaia e le stiamo riducendo in poltiglia, aggrediti dai grandi colonizzatori e monopolizzatori delle case di riposo che entrano nella nostra Regione perché fanno business con i nostri anziani, con i nostri cari che dobbiamo mettere nelle case di riposo, che hanno bisogno di assistenza di qualità, non di entrare nel business e nella commercializzazione del posto letto per gli anziani. Queste sono le necessità del Veneto.

Abbiamo cercato di farvi capire che quella che proponevamo non era una tassa, ma era contributo di solidarietà di scopo per aiutare determinate famiglie, e su questo ritorneremo perché siamo tutti consapevoli, lo siete anche voi, che non riusciamo a dare determinate risposte alla nostra popolazione del Veneto; però abbiamo il dovere e l'obbligo di provarci. Carichiamoci questa responsabilità, vi abbiamo chiesto di caricarvi anche la responsabilità della mini addizionale IRPEF. Non è ancora arrivata, ma mi auguro che troveremo una risposta per le necessità che abbiamo evidenziato.";

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

1. La Giunta regionale è autorizzata alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto nella società Finest S.p.A. costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe"" in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di *trentasei* mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono introitate al Titolo 05 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 100 "Alienazione di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017-2019."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 25 - Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine.

1. Al fine di dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2011, n. 697 (BUR n. 46 del 2011), di ratifica del Protocollo di intesa per il rilancio produttivo e la reindustrializzazione del Polesine, e favorire il superamento dell'attuale situazione economica e occupazionale aggravata dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Rovigo, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2., sono introitate al bilancio regionale.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate ad interventi in favore delle piccole e medie imprese, ovvero anche di grandi imprese, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), aventi sede operativa nel territorio dei comuni della provincia di Rovigo.

2 bis. Le entrate di cui al comma 1 sono altresì destinate ad interventi per lo sviluppo economico locale sull'area della Provincia di Rovigo che siano finalizzati al potenziamento del tessuto economico e produttivo, all'incremento dell'attrattività del territorio agli investimenti, allo sviluppo delle infrastrutture, al potenziamento della sicurezza, alla tutela delle tipicità e delle specificità, al miglioramento dell'accesso al credito e all'avvio di iniziative volte ad eliminare ogni forma di divario economico-sociale sussistente tra l'area del Polesine e il restante territorio regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, allocati nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2013.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l'utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'art. 78 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 78 - *Accertamento dei requisiti dei Direttori tecnici.*

[1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 77;
b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

d) i direttori tecnici, residenti in una delle province del Veneto, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.]

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, correlate alla richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro istituti, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.

[5. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto].”.

- Il testo dell'art. 80 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 80 - *Le sanzioni.*

1. L'esercizio, anche occasionale, dell'attività di cui all'articolo 63, in assenza della prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 64 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.

2. La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione delle norme di cui all'articolo 68, comporta, previa diffida, la sospensione di cui all'articolo 72, comma 1 lettera b), disposta dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine assegnato, di durata non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative o delle disposizioni di cui all'articolo 68, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di provvedimento di revoca della autorizzazione.

3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare, è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 67 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

6. L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64, commi 1, 3 e 4 delle attività in difformità alle prescrizioni di cui all'articolo 64 e, limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 64 comma 1, in difformità alle prescrizioni di

cui agli articoli 69 e 75 è soggetta a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, comporta:

- a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 63, la sospensione della autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza della autorizzazione;
- b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 64, comma 1, la sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 76, per un periodo non inferiore a centottanta giorni.

8. *Le sanzioni sono comminate dal comune e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.*

- Il testo dell'art. 83 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 83 - Competenze della Regione.

1. *La Giunta regionale esercita, nel rispetto della normativa comunitaria le funzioni relative a:*

a) *approvazione, sentita la competente Commissione Consiliare, delle disposizioni sulle modalità di accesso alle professioni turistiche, nel rispetto della normativa statale;*

b) *tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:*

- 1) *i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di superamento dell'esame*
- 2) *relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, previa domanda presentata alla Giunta regionale;*
- 3) *i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*

c) *rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;*

d) *omissis*

e) *promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.*

[2. *L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite nell'allegato T].*

3. *Gli elenchi regionali delle professioni turistiche sono pubblici.*

[4. *Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia]."*

- Il testo dell'art. 89 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 89 - Reclami e vigilanza.

1. *I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo al comune ove è stata svolta l'attività.*

2. *Il comune ove è stata svolta l'attività, sentito il soggetto abilitato decide sul reclamo entro sessanta giorni.*

3. *Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.*

4. *La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal comune competente per territorio."*

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Comitato regionale per le politiche turistiche.

1. *È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per le politiche turistiche, al fine di contribuire alla definizione delle scelte programmatiche ed operative di maggior valore strategico per il turismo, nell'ambito della programmazione regionale di cui all'articolo 6 e della pianificazione annuale di cui all'articolo 7*

2. *Il Comitato regionale per le politiche turistiche è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo ed è composto da:*

- a) *l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato, che lo presiede;*
- b) *il Presidente dell'unione regionale delle province venete (UPI Veneto) o un suo delegato;*
- c) *un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sezione regionale, per ciascun sistema turistico tematico, di cui all'articolo 11;*
- d) *il Presidente dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere del Veneto) o un suo delegato;*
- e) *un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, come individuate alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2;*
- f) *un rappresentante dei consorzi di imprese turistiche di cui all'articolo 18, per ciascun sistema turistico tematico;*
- g) *il Presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), sezione regionale o un suo delegato.*

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con il provvedimento di costituzione, determina le regole di funzionamento del Comitato regionale per le politiche turistiche e le modalità di partecipazione di rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni su specifici temi, *nonché di altri Enti* e di esperti del settore turismo o di problematiche connesse al turismo.”.

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo.

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.

2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:

a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell'offerta, della domanda, dei flussi e dell'impatto del turismo sull'economia regionale;

b) al sostegno dell'attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;

c) al supporto dell'attività amministrativa regionale [e provinciale].

3. La Regione e gli enti locali concorrono all'implementazione e all'aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.

4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400” e successive modificazioni e dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.

5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura secondo le indicazioni della Giunta regionale.

7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all'offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.”.

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 19 - Funzioni della Regione.

1. La Regione è titolare *delle politiche e della programmazione in materia di turismo* ed esercita tali funzioni nel rispetto della normativa comunitaria e in coordinamento con le iniziative nazionali di settore.

2. Alla *Giunta regionale* in particolare competono:

a) [la programmazione pluriennale e] la pianificazione annuale dello sviluppo turistico, adottando strumenti di coordinamento, indirizzo e concertazione ispirati al principio di sussidiarietà;

b) il miglioramento delle condizioni di conservazione delle risorse turistiche esistenti e la creazione e la valorizzazione di nuove risorse turistiche del territorio regionale;

c) il coordinamento della raccolta, l'elaborazione, la validazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni statistiche del turismo, coerentemente con le esigenze e le politiche di promozione e commercializzazione dei sistemi turistici tematici;

d) la concessione di agevolazioni a soggetti pubblici o privati per lo sviluppo dell'offerta turistica e per il sostegno alle attività promozionali e delle iniziative di commercializzazione turistica;

e) la promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici.

e bis) l'approvazione dei provvedimenti previsti dalla legislazione turistica regionale, disciplinanti i procedimenti amministrativi in materia di classificazione e anagrafe delle strutture ricettive e sedi congressuali, nonché in materia di agenzie di viaggi, professioni turistiche e relativa vigilanza.

3. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, può avvalersi di enti, aziende, agenzie e società a partecipazione pubblica e svolgere altresì le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle funzioni attribuite agli enti locali dalla presente legge e già disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale, per specifiche iniziative di interesse turistico, può operare, attraverso specifiche intese, congiuntamente con gli enti locali o affidare agli enti locali funzioni di gestione di interventi e di procedimenti relativi anche allo sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica.”.

- Il testo dell'art. 27 bis della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 bis - Locazioni turistiche.

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla *Giunta regionale* secondo le procedure definite dalla stessa:

a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;

b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.

3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione della *Giunta regionale*, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.

4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, per ciascun alloggio:

a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;

c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all'alloggio, opposto agli incaricati del comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.”.

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 32 - Procedimento di classificazione.

1. Il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenta alla *Giunta regionale* domanda, su modello regionale, di:

a) rilascio di classificazione, prima dell'inizio dell'attività della struttura ricettiva o della sede congressuale;

b) modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti di classificazione;

c) rinnovo di classificazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.

2. La *Giunta regionale* procede al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista.

3. Entro il termine di cui al comma 2, la *Giunta regionale* verifica la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata e che la denominazione della struttura ricettiva oggetto della domanda eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è successivamente confermata o modificata con provvedimento della *Giunta regionale* sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante e con sopralluoghi a campione.

6. La classificazione ha validità per un quinquennio decorrente dal suo rilascio, e, nell'ipotesi di modifica di cui al comma 5, dalla data del relativo provvedimento.”.

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 33 - Esercizio dell'attività ricettiva.

1. Chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, presenta al comune, dopo aver ottenuto la classificazione di cui all'articolo 32, nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. La segnalazione certificata di cui al comma 1 abilita, esclusivamente a favore di persone ivi alloggiate, ai loro ospiti o a persone ospitate in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, ad effettuare:

a) la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”;

b) la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” e successive modificazioni;

c) l'installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

3. Il titolare della struttura ricettiva comunica alla *Giunta regionale* e al comune:

a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

4. La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla *Giunta regionale* e al comune.”.

- Il testo dell'art. 34 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 34 - Informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura.

1. Ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi al turista, i prezzi delle strutture ricettive resi pubblici sono comprensivi del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte, anche con evidenza separata; i medesimi non comprendono comunque il costo degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente, anche se necessari ai fini della classificazione.

2. Nelle strutture ricettive il prezzo giornaliero della camera, della suite, delle junior suite e dell'unità abitativa è corrisposto per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.

3. Nelle strutture ricettive all'aperto le tariffe per piazzola e per unità abitativa, possono essere differenziate nell'ambito della stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle unità abitative.

4. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento, secondo un modulo *approvato dalla Giunta regionale*.

5. Il prezzo della struttura ricettiva è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo *approvato dalla Giunta regionale*.

6. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 5, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati, mentre per le unità abitative rimane l'obbligo di cui al comma 5.

7. Il titolare delle strutture ricettive ha facoltà di determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile l'alloggio, comunque non prima delle ore nove antimeridiane per le strutture ricettive all'aperto e non prima delle ore dieci antimeridiane per tutte le altre strutture ricettive.

8. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per l'intero anno solare, o stagionale, con una apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

9. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno solare, senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi.

10. I periodi di apertura della struttura ricettiva e l'ora di rilascio dell'alloggio sono indicati nella tabella di cui al comma 4 e nel cartellino di cui al comma 5.

11. La copia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 33 è esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva.”.

- Il testo dell'art. 35 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 35 - Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo sono esercitate dai comuni e dalla *Giunta regionale* nell'ambito delle rispettive competenze.

2. I turisti possono presentare alla *Giunta regionale* reclami circostanziati e pertinenti in ordine a eventuali carenze dei servizi e requisiti dichiarati e a inadempienze delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

3. La *Giunta regionale*, d'ufficio o su reclamo dei turisti e, previa verifica degli elementi contestati, procede al declassamento delle strutture ricettive o delle sedi congressuali che hanno perso uno o più requisiti di classificazione o all'annullamento della classificazione.

4. La *Giunta regionale* effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima significativa da essa stabilita per ogni tipologia, definendo per ciascuna i criteri di selezione, le modalità di verifica, anche tramite sopralluogo e i tempi di attuazione dei controlli.

5. Ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, gli incaricati della *Giunta regionale* e del comune hanno accesso alle strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore, nonché alle sedi congressuali.

5 bis. I comuni e la *Giunta regionale* effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689”Modifiche al sistema penale”.

6. Il titolare di strutture ricettive è tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.

7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e la *Giunta regionale* sono tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.

8. Qualora la *Giunta regionale* rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della provincia, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.”.

- Il testo dell'art. 38 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 38 - Esercizio dell'attività.

1. Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo, *aprendo la sede principale nel Veneto, presenta alla Giunta regionale* la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Il titolare di agenzia di viaggio e turismo è tenuto a comunicare preventivamente alla *Giunta regionale* ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina:
 - a. l'importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell'assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi, di cui all'articolo 40, diversi dalle agenzie di viaggio e turismo;
 - b. la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, *anche sul sito internet istituzionale della Regione* e gli obblighi informativi nei confronti degli enti pubblici.
4. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi *una sede secondaria nel Veneto, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla Giunta regionale del Veneto sia alla amministrazione competente per l'apertura della sede principale.*
5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre al pubblico, in ciascuna sede, copia della segnalazione di cui ai commi 1 e 2 nonché della comunicazione di cui al comma 4.
6. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla *Giunta regionale* la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività esercitata, in coerenza con le direttive della Giunta regionale di cui al comma 3.”.

- Il testo dell'art. 39 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 39 - Comunicazione di chiusura temporanea e definitiva.

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo comunica alla *Giunta regionale*:
 - a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;
 - b) in via preventiva, la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.
2. La chiusura definitiva dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla *Giunta regionale* e al comune.”.

- Il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 48 - Progetti di interesse pubblico.

1. *La Giunta regionale al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dai comuni e dagli altri enti pubblici*, concede contributi in conto capitale per programmi, progetti ed iniziative di investimento per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici, in conformità ai piani strategici.
2. Sono ammissibili al contributo, disciplinato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, gli interventi strutturali, infrastrutturali e dotazionali dei beni in disponibilità di enti pubblici di supporto all'attività turistica.
3. Nella concessione del contributo è accordata priorità ai comuni in possesso di certificazioni ambientali, alla natura degli investimenti, al grado di innovazione degli stessi e all'incidenza proporzionata sui flussi turistici attuali e potenziali.
4. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, elevabile di altri cinque punti percentuali nel caso di interventi realizzati da comuni ubicati in area di montagna.”.

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative.

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all'articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.
2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all'articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.
3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:
 - a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell'articolo 35;
 - b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l'obbligo di cui all'articolo 34;
 - c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio;
 - d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;
 - e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell'articolo 31;

f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla *Giunta regionale* la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;

g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l'accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della *Regione* per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 35;

h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell'articolo 38;

i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui all'articolo 33 e articolo 39;

l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;

m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla *Giunta regionale* eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività di cui al comma 2 dell'articolo 38;

n) l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il venditore di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

n bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla *Giunta regionale* i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:

a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 33;

b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell'articolo 32;

c) chiunque gestisca un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell'articolo 38;

d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 40.

5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:

a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell'articolo 33;

b) chiunque fornisca false informazioni alla *Giunta regionale* nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell'articolo 32;

c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell'articolo 31;

e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 38;

f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 37, nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli articoli 38 e 40.

6. L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono [attribuiti alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettera a), al comma 4 lettera a) e al comma 5 lettera a),] attribuiti al comune competente per territorio.

7. Il Comune che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

a) l'entità del danno subito dal turista;

b) il numero di turisti danneggiati;

c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;

d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;

e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell'attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell'attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività sanzionata, *il Comune* applica l'articolo 17 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni.

11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali."

- Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione del programma regionale per il turismo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all'articolo 7.

3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.

4. Restano confermate e conservano validità:

a) le autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

c) le autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 38;

d) l'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l'albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

e) i provvedimenti di classificazione a residenza d'epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

f) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

g) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

h) l'albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

6. Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della *Giunta regionale*, procede alla chiusura delle sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.

6 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall'articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 presentano domanda di classificazione ai sensi della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 marzo 2017; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7.

7. Le strutture ricettive previste dall'articolo 23 possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge nei seguenti casi:

a) per causa di forza maggiore: fino a sei mesi;

b) per i procedimenti, iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi a tale data, volti al rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi: fino a ventiquattro mesi; la richiesta deve indicare i procedimenti che motivano la proroga.

8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della *Giunta regionale*, procede alla chiusura del rifugio escursionistico.

9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni."

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2016 è il seguente:

“Art. 2 - Disposizioni transitorie.

1. La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la presente legge.

2. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale, definisce con proprio provvedimento gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

3. Ferma restando la titolarità delle funzioni in materia di turismo in capo alla Regione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la Giunta regionale, d'intesa con le province e la Città metropolitana di Venezia, anche disgiuntamente, definisce le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni di statistica e di classificazione delle strutture ricettive e il relativo accertamento delle violazioni, l'applicazione e l'introito delle sanzioni amministrative, salvo i casi riservati ai comuni.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì le risorse strumentali da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla stessa ai sensi della presente legge.

5. Le province e la Città metropolitana di Venezia, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3, continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della presente legge, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2.

6. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 .”.

Note all'articolo 14

La legge 7 agosto 2012, n. 135 reca disposizioni in materia di “Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.”.

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 3/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 37 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

1. In attuazione dell'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misura di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, è istituito il “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” al quale confluiscono tutte le risorse che lo Stato destina alla Regione del Veneto per il trasporto pubblico locale.

2. *La ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra trasporto ferroviario e trasporto automobilistico e lagunare è approvata dal Consiglio regionale con legge di bilancio. Eventuali variazioni nell'ammontare del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al trasporto automobilistico e lagunare.*

[3. La ripartizione modale complessiva delle risorse annualmente disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare è effettuata con le seguenti modalità:

- a) il 49,5 per cento per i servizi extraurbani;
- b) il 34,5 per cento per i servizi urbani;
- c) il 16 per cento per i servizi di navigazione.]

4. Per l'esercizio finanziario 2013, le risorse da destinare al trasporto ferroviario non possono comunque essere superiori ad euro 150 milioni.

[5. Al fine di assicurare una più equa e oggettiva ripartizione delle risorse destinate al trasporto automobilistico e lagunare, la Giunta regionale provvede alla definizione dei nuovi criteri di riparto derivanti dalle diverse attività in corso di revisione del livello dei servizi minimi e dei parametri standard, secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni, entro il 31 maggio 2013. Trascorso inutilmente detto termine, le risorse disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare saranno destinate, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal comma 3, come segue:

a) per 2/3 sulla base delle percentuali di peso, espresso in termini di finanziamento di ogni ente, come risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 338 del 2011 (BUR n. 29 del 2011), n. 512 del 2011 (BUR n. 40 del 2011), n. 2207 del 2011 (BUR n. 3 del 2012) e n. 2311 del 2011 (BUR n. 8 del 2012);

b) per 1/3 sulla base delle percentuali di peso come risultanti dal riparto effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2208 del 2011 (BUR n. 3 del 2011).]

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 406.211.189,36 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione U0254 “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” (Area Omogenea (A0037) “Trasporti pubblici”) del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste” (capitolo U080020) che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0009 “Contributi e partecipazioni in enti e associazioni” (capitolo U102424) del bilancio di previsione 2015.

1 bis. Allo scopo di garantire la compiuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i contributi erogati e non utilizzati, a seguito delle attività di verifica della rendicontazione, sono introitati al bilancio regionale e sono vincolati al completamento degli interventi stessi.

1 ter. La Giunta regionale definisce il piano degli interventi, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sulle somme introitate ai sensi del comma 1 bis.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 58/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - *Acquisto e custodia di materiali, beni e servizi*

1. La Giunta regionale è autorizzata a dotarsi di attrezzature, macchine, mezzi ed equipaggiamenti di soccorso, rilevamento e telecomunicazione.

2. La dotazione permanente di cui al comma 1 costituisce parte integrante del sistema regionale di protezione civile finalizzato alle attività di soccorso nonché di previsione, prevenzione, esercitazione, didattica e informazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con i fondi annualmente previsti nel bilancio regionale, su apposito capitolo.

4. La Giunta regionale può autorizzare spese inerenti la gestione, la manutenzione, l'allestimento ed il rimessaggio delle dotazioni e dei mezzi regionali di protezione civile, ovvero dei mezzi di protezione civile acquisiti con contributo regionale dagli enti e dalle organizzazioni di volontariato qualora impiegati in coordinamento con la Regione del Veneto.

5. La custodia e il mantenimento in prontezza operativa di materiali, attrezzature e mezzi di proprietà regionale che per particolare natura tecnica richiedono disponibilità di personale specialistico, nonché di specifiche strutture, possono essere demandati ad aziende speciali, a società concessionarie di pubblici servizi, o a organizzazioni di volontariato, mediante apposite convenzioni che prevedano l'abbattimento dei costi di custodia e manutenzione, da stipularsi anche con il concorso di enti locali o di altri soggetti privati.

5 bis. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere spese per l'acquisto di beni e servizi al fine di garantire la funzionalità del sistema di protezione civile.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 75 della legge regionale n. 30/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 75 - Sostegno al rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo pari ad euro 300.000,00 all'Azienda Gardesana Servizi per il sostegno delle spese di investimento per la progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana.

1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi di rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana finalizzati al sostegno alla tutela della qualità delle acque della riserva idropotabile primaria del Lago di Garda.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” - Programma 04 “Sistema Idrico Integrato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 12 - Direttore.

1. Il direttore è scelto tra dirigenti pubblici o privati aventi i seguenti requisiti:

a) età non superiore a sessantacinque anni;

b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e termina al compimento del novantesimo giorno dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. L'incarico non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

3. L'incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del consiglio di amministrazione.

4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore, non può in alcun modo essere superiore a quello spettante ai direttori di direzione regionali di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni.

5. Il direttore assicura l'efficienza, l'economicità e la rispondenza dell'azione amministrativa alle linee di indirizzo generale dell'azienda e agli obiettivi pluriennali dettati dal consiglio di amministrazione. In particolare il direttore:

- a) è responsabile del conseguimento degli obiettivi e dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione;
- b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;
- [c) presiede le commissioni di gara in materia di contratti pubblici;]
- d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia, nonché alle spese per il normale funzionamento dell'azienda;
- e) dirige il personale ed organizza i servizi;
- f) esprime parere di legittimità su ogni deliberazioni del consiglio di amministrazione.”.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Funzioni dell'Agenzia.

1. L'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca; inoltre svolge le seguenti funzioni:

a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto,[ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità,] nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;

c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

c bis) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la espressione dei pareri tecnico scientifici richiesti;

d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori.

d bis) promozione e organizzazione dell'attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

d ter) gestione dell'attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria;

d quater) esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico - forestale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale può inoltre affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

3. L'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere, nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni, attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati.”.

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Personale.

1. Con la deliberazione con cui la Giunta regionale impartisce le direttive cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività e gli indirizzi in materia di organizzazione, è definito il quadro generale dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Agenzia.

2. Il direttore, entro sessanta giorni dalla approvazione del provvedimento di cui al comma 1, provvede ad adottare il regolamento di organizzazione e a definire l'assetto strutturale e propone la dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale.

3. Ai dirigenti e dipendenti dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell'articolo 13.

3 bis. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza i dirigenti e dipendenti dell'Agenzia, mantengono l'iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici - ex Gestione INPDAP - ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali.

4. Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.

4 bis. Nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali e in conformità alla normativa vigente, all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario sono trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con contratto collettivo di lavoro di diritto privato regolante le attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in servizio presso strutture regionali ed enti strumentali.

4 ter. L'Agenzia stipula eventuali ulteriori contratti a tempo determinato di diritto privato in coerenza con la programmazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d quater), ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5.”.

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Norme per la procedura di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

1. Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario liquidatore stabilendo:

a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;

c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;

d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell'Agenzia.

2. Gli organi dell'ente soppresso rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell'ente soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l'inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'azienda soppressa.

4. A conclusione dell'attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.

5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l'inventario redatti dal commissario liquidatore al fine di consentire il trasferimento all'Agenzia dei beni necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.

6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell'Agenzia.

8. A decorrere dalla nomina del direttore, l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi ivi compresa la proprietà dei beni mobili e strumentali della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all'articolo 2.

8 bis. L'attività propedeutica al trasferimento dei cespiti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, competono al direttore dell'Agenzia, il quale provvede ai conseguenti adempimenti, compresa la trascrizione nei registri immobiliari.

9. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale.”.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 37/2014 è il seguente:

“Art. 14 - Norme per la procedura di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

1. Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario liquidatore stabilendo:

a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;

c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;

d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell'Agenzia.

2. Gli organi dell'ente soppresso rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell'ente soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l'inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'azienda soppressa.

4. A conclusione dell'attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.

5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l'inventario redatti dal commissario liquidatore al fine di consentire il trasferimento all'Agenzia dei beni necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.

6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell'Agenzia.

8. A decorrere dalla nomina del direttore, l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi ivi compresa la proprietà dei beni mobili e strumentali della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all'articolo 2.

9. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale.”.

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2011 è il seguente:

“Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare.

1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.

2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta regionale.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Il parere previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

a) conferimento del bene a fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;

b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante tra l'altro, disposizioni in materia di partenariato pubblico privato.

3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma 3 bis non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25 per cento del valore attribuito allo stesso, tramite perizia di stima.

3 quater. Le perizie di stima degli immobili oggetto di valorizzazione e/o alienazione e i loro aggiornamenti possono essere affidati all'Agenzia del territorio o all'Agenzia del demanio o a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e alla costituzione di un fondo regionale finalizzato al finanziamento dei settori strategici della politica regionale ed in particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro.

6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2011.”.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge tra l'altro anche il settore agricolo e agroalimentare, preservandone adeguati livelli di competitività, favorisce azioni intese a:

a) ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole;

a bis) ridurre gli oneri relativi alle garanzie prestate dagli enti di intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d'Italia, di cui agli articoli 106 e 107, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni.

b) consolidare le passività onerose derivanti da investimenti aziendali;

c) favorire l'accesso al credito;

d) semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell'amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme generalizzate di sussidiarietà.”.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 1 - Finalità e soggetti pubblici.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale

in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo di:

- a) diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;
- b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
- c) salvaguardare e tutelare l'ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;
- d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
- e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
- f) diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;
- f bis) favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare anche con l'offerta di attività didattiche;
- g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
- h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.

2. La Regione, nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.

3. Ai fini della presente legge partecipano all'esercizio delle funzioni amministrative i seguenti soggetti: la Regione, [le province] e i comuni, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza e per l'esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.”.

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4 - Piano agriturismo aziendale.

1. Il piano agriturismo aziendale, in relazione all'estensione e alle dotazioni strutturali dell'azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare fra quelle indicate all'articolo 5 e si definisce il rapporto di connessione con l'azienda dell'impresa agricola, ivi compresa la verifica dell'utilizzazione delle risorse aziendali.

[1 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8.]

2. Il piano agriturismo aziendale indica quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate all'attività agrituristica e alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2 e quelle dedicate all'attività agricola.

[3. La Giunta regionale, sentito il comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, denominato tavolo verde, integrato con la partecipazione del rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto, definisce i contenuti, le modalità e le procedure di presentazione del piano agriturismo aziendale alle province, con l'avvalimento del sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2003].”.

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Requisiti per l'esercizio dell'attività e piano itturistico aziendale.

1. Possono svolgere l'attività itturistica gli imprenditori ittici che:

- a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l'attività di pesca o acquacoltura;
- b) omissis
- c) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività itturistica organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .

2. La sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano itturistico aziendale.

3. *La Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, definisce i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano itturistico aziendale e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali, ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione.*

4. Omissis”.

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Attività di pescaturismo e limiti.

1. L'attività di pescaturismo, così come definita dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla pesca professionale diverse dall'equipaggio e deve intendersi come attività connessa a quella di pesca professionale e consiste nella:

a) pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;

b) ristorazione effettuata a bordo, mediante l'impiego delle relative attrezzature e cucina, utilizzando i prodotti provenienti dalla propria attività di pesca e acquacoltura, nel rispetto della vigente normativa sull'igiene degli alimenti.

2. Possono esercitare l'attività di pescaturismo i pescatori di professione che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività di pescaturismo, organizzato e gestito dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.

3. L'attività di pesca nell'ambito dell'attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne deve essere svolta esclusivamente con gli attrezzi consentiti e indicati *nel regolamento regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19* "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

4. L'attività di pescaturismo in mare è svolta secondo le modalità definite nell'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave."

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 12 - Requisiti per l'attività di pescaturismo.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:

a) accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l'attività di pescaturismo in ore diurne o notturne rilasciati, per il tramite degli uffici dell'ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 "Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime";

b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni e integrazioni;

c) titoli previsti per la pesca professionale dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero patente nautica da diporto, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.

2. *Il pescatore di professione invia al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo nonché la segnalazione certificata di inizio attività, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione.*

[3. La provincia comunica l'avvenuto ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività al competente ufficio presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 146 del codice della navigazione e successive modificazioni e integrazioni e ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione.]

4. Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato l'imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici e comunque entro i limiti e secondo quanto previsto dagli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 1."

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 13 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea" all'elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie e statali di settore, in armonia con il Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e alla gestione delle relative risorse finanziarie;

[b] coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio;]

c) promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, delle attività turistiche connesse al settore primario, nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

[d] definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario]."

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, fatta eccezione per l'attività di pescaturismo, *dandone comunicazione alla Giunta regionale.*

b) ommissis".

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 23 - *Riconoscimento*

1. *La Giunta regionale* provvede alla verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio.

2. Le attività turistiche connesse al settore primario devono essere attivate entro due anni dal riconoscimento [provinciale], fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.”.

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 24 - *Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.*

1. L'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere:

a) al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività turistiche connesse al settore primario, ad eccezione delle attività di pescaturismo;

b) *al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, nel caso delle attività di pescaturismo.*

2. *La Giunta regionale* e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[3. La provincia o il comune, secondo le rispettive competenze, indicano su richiesta la conferenza di servizi preliminare sul progetto di attività turistiche connesse al settore primario; alla conferenza di servizi preliminare e ai suoi lavori si applica la disciplina di cui all'articolo 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.]

4. La segnalazione certificata di inizio attività specifica le tipologie di attività che si intendono svolgere nonché i limiti e le modalità di esercizio, dichiarando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, la conformità al piano aziendale come presentato *alla Giunta regionale* e il possesso dei requisiti richiesti.”.

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - *Obblighi degli operatori.*

1. Chiunque esercita le attività turistiche connesse al settore primario è tenuto a:

a) omissis;

b) esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell'attività;

c) comunicare all'ente cui è stata presentata la SCIA l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata ed, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività;

d) comunicare *alla Giunta regionale* gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”;

e) provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l'elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell'articolo 8;

g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;

h) *richiedere alla Giunta regionale l'eventuale autorizzazione temporanea di cui rispettivamente all'articolo 13 bis, comma 1, lettera f) e all'articolo 14, comma 1, lettera h bis);*

i) omissis”.

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 26 - *Attività di controllo.*

1. *Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, la Giunta regionale è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base dei criteri di analisi del rischio.*

[2. Quando è accertata una persistente inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali, diffida gli enti locali a provvedere entro un congruo termine.]

[3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e, nei casi più gravi, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, avvia il procedimento legislativo di revoca delle funzioni e compiti attribuiti].”.

- Il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 28 - Sanzioni amministrative.

1. Chiunque eserciti le attività turistiche connesse al settore primario in assenza di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all'immediata chiusura dell'attività.

2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora impieghino soggetti esterni all'impresa per attività e servizi afferenti l'ospitalità e la somministrazione.

3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agrituristico o ittituristico aziendale e oggetto di SCIA, sono soggetti a una sanzione amministrativa secondo i seguenti scaglioni:

a) fino a dieci unità, euro cinquanta per ogni unità di superamento;

b) da undici a venti unità, euro cento per ogni unità di superamento oltre le dieci unità;

c) oltre venti unità, euro duecentocinquanta per ogni unità di superamento oltre le venti unità.

4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche e i titolari di cantine vinicole, oleifici o birrifici sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, dall'articolo 8 e dall'articolo ovvero non rispettino le norme per l'esercizio della attività di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 12 bis.

5. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:

a) di utilizzo delle piscine e dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 18;

b) di apertura o utilizzo dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 18;

c) di utilizzo di denominazioni o classificazioni, simbolo regionale identificativo del turismo veneto o logo delle attività turistiche connesse al settore primario non conformi rispettivamente ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 20;

d) di non adempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 25;

e) di superamento del periodo massimo di sospensione temporanea dell'attività agrituristica di cui al comma 3 dell'articolo 5;

f) di mancato rispetto delle indicazioni e dei prezzi di cui alla lettera f) e alla lettera g), comma 1, dell'articolo 25;

g) di rifiuto ingiustificato per l'accesso alla struttura agli incaricati dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26.

6. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora nell'attività di ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11.

7. L'esercizio delle attività di turismo rurale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale.

8. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale in materia di comunicazione, didattica, aggiornamento e sicurezza dei visitatori.

9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 4, 5, 7 e 8 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo massimo e il comune dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, il comune applica le sanzioni amministrative pecuniarie nell'importo massimo e dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

10. Qualora una delle violazioni di cui al comma 3 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e il comune dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e il comune dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

11. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

12. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono delegati i comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

1. È istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla presente legge.

2. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto agricoltura"" e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalità previste nella presente legge.

3. Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale in sede di approvazione delle operazioni di liquidazione di cui al comma 2."

Note all'articolo 25

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 13/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 9 - Accordi [di programma].

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo locale.

1 bis. I procedimenti di selezione e finanziamento dei progetti mediante i bandi di cui all'articolo 8, comma 1, possono altresì prevedere l'attuazione di tali progetti attraverso la sottoscrizione di accordi per la ricerca e lo sviluppo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241."

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 13/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10 - Attività di promozione e informazione.

1. La Giunta regionale svolge attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione di cui alla presente legge e lo sviluppo del sistema produttivo regionale.

2. La Giunta regionale individua e finanzia programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l'attuazione delle finalità della presente legge in un'ottica di miglioramento del sistema produttivo locale.

2 bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all'articolo 6, al soggetto giuridico di ciascun distretto industriale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 15.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, in conformità al regime de minimis.

2 ter. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all'articolo 6, al soggetto giuridico di ciascuna rete innovativa regionale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 30.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, in conformità al regime de minimis.

2 quater. La Giunta regionale, nell'ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e dell'innovazione, quali le università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici."

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 13/2012 è il seguente:

"Art. 26 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione.

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dalla Regione nel sostegno alla ricerca scientifica, allo sviluppo economico e all'innovazione del sistema produttivo veneto, in conformità all'articolo 17, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione, di seguito denominato Fondo, per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione, gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.

2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina comunitaria, per progetti di ricerca e innovazione.

3. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di utilizzo e le modalità di funzionamento del Fondo in relazione alle tipologie di intervento ed in aderenza alle previsioni del vigente Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9.

4. Costituiscono dotazione del Fondo le risorse non utilizzate ed i rientri da riscuotere sui finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi." convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, compresi gli interessi sulle giacenze presso la società per azioni Veneto Sviluppo SpA, al netto degli oneri di commissione, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, allocati all'upb U0230 "Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo" del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le entrate di cui al comma 4, introitate nell'upb E0050 "Recupero su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2012."

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 49 del DPR n. 327/2001 è il seguente:

“Art. 49 (L-R) L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)

2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)

3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)

4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. (L).”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 2, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.

2 ter. Possono essere destinatari dei co-finanziamenti regionali, di cui al comma 2 bis, anche le grandi imprese. Ai sensi del comma 3, la Giunta regionale definisce le tipologie di operazioni ammissibili e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 17/2005 è il seguente:

“Art. 13 - Interventi di sostegno alla cooperazione della Veneto Sviluppo S.p.A..

1. La Giunta regionale, tramite la Veneto Sviluppo S.p.A., interviene per favorire la nascita e lo sviluppo delle cooperative; a tal fine sostiene la ricapitalizzazione e i progetti di investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con particolare riguardo a quelli con contenuto innovativo finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle esistenti.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono costituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. i seguenti fondi:

a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la Veneto Sviluppo S.p.A. quale socio sovventore;

b) fondo per la concessione di contributi destinati all'aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, attraverso contributi ai relativi fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione.

3. La Giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione:

a) stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A. nell'ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2;

b) prevede i requisiti che le cooperative devono possedere per l'ammissione ai fondi di cui al comma 2;

c) determina i criteri di utilizzo dei fondi medesimi nonché le relative modalità di gestione;

d) determina il compenso spettante alla Veneto Sviluppo S.p.A., a valere sulle risorse dei fondi gestiti.

4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1.”.

Note agli articoli 29 e 30

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 17/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Principi di semplificazione del sistema dei fondi di rotazione.

1. La Regione sostiene la razionalizzazione ed il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi in Veneto, attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare

l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, cogliendo le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.

2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme, orientata all'unitarietà della gestione delle risorse nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.

3. Ai fini di cui al comma 2 le risorse di cui ai fondi di rotazione istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio" - fondo di rotazione per il commercio e i servizi;

b) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" - fondo di rotazione per l'artigianato;

c) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni - articoli 57 e 58 - fondo di rotazione per l'agroindustria;

d) legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" - articolo 45 - fondo di rotazione del turismo;

e) legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" - articolo 20 - fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti;

confluiscono nel fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)";

e bis) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile;

e ter) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile";

e quater) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto" - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione a sostegno della cooperazione."

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Norma transitoria.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi *di cui alle lettere a), b), c) e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell'articolo 1*, continua ad operare l'attuale gestore.

2. L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di *quarantotto* mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni" e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;

b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio" - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;

c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile;

d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile;

e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)" - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;

f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;

g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;

h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto" - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;

i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie.

i bis) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" - articolo 30 - fondo forestale regionale.

4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione” e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 “Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili” e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l’attuale soggetto gestore all’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

Nota all’articolo 31

- Il testo dell’art. 23 della legge regionale n. 52/1978 è il seguente:

“Art. 23

1. Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.

2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.

4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio e del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dal servizio forestale regionale competente per territorio.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d’altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.

6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.

7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio e del relativo verbale di assegno previa martellata delle piante.

8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione.

9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale in conformità alle linee guida di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi.

10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2, nonché i piani di gestione forestale e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali.

10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.”.

Nota all’articolo 32

- Il testo dell’art. 9 del decreto legge n. 66/2014 è il seguente:

Art. 9 Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

1. Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all’Autorità l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L’ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l’iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell’attività di

centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).

[4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”.]

[4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “la sicurezza di approvvigionamento” sono aggiunte le seguenti: “e l'origine produttiva”.]

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Autorità nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero

nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.

9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.”.

Note all'articolo 35

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 30/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 33 - Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016, e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie *mantenendo la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.*”.

- Il testo dell'art. 45 bis della legge regionale n. 55/1994 è il seguente:

“Art. 45 bis - Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle sopresse Unità locali socio sanitarie e relative disposizioni finanziarie.

1. Ai Commissari Liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, competono le funzioni di legali rappresentanti delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Unità locali socio sanitarie ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende.

2. Ai Commissari Liquidatori, quali legali rappresentanti delle Gestioni liquidatorie di cui al comma 1, compete la legittimazione attiva e passiva per le controversie riguardanti debiti e crediti delle sopresse Unità locali socio sanitarie.

3. I debiti delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Unità locali socio sanitarie, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione ed appositamente istituite presso gli Enti tesoriери delle Aziende costituite ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dalle Aziende neo-costituite devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti.”.

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 56/1994 è il seguente:

“Art. 27 - Disposizioni per il primo funzionamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei direttori generali delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere, con le modalità previste dall'articolo 13 comma 1. I direttori generali sono comunque immessi nelle funzioni alla data del 1° gennaio 1995.

2. I commissari straordinari attualmente in carica, esercitano le funzioni di commissari liquidatori delle Unità locali socio-sanitarie di cui alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, e successive modificazioni, sino al 31 dicembre 1994.

3. Per l'attuale Unità locale socio-sanitaria n. 21 la definizione dei rapporti tra la costituenda Unità locale socio-sanitaria e la costituenda Azienda ospedaliera deve avvenire sulla base di una corretta ripartizione delle funzioni assistenziali e degli strumenti necessari per il loro svolgimento al fine di garantire l'attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39, ed una adeguata risposta ai bisogni sanitari della popolazione sul territorio. A tal fine è costituita una apposita commissione composta dall'assessore regionale alla sanità o un suo delegato, dal presidente della conferenza dei sindaci o un suo delegato, dal rettore della università di Padova o un suo delegato, dal commissario straordinario della Unità locale socio-sanitaria.

4. Il personale in servizio al momento della costituzione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere è trasferito alle medesime ed è provvisoriamente utilizzato nell'unità operativa di appartenenza. La nuova assegnazione è disposta dal direttore generale entro sessanta giorni dall'approvazione della nuova dotazione organica.

5. Entro venti giorni dalla data del suo insediamento il direttore generale indice l'elezione del consiglio dei sanitari.”.

- Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994 è il seguente:

“Art. 6 (Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi)

1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nè direttamente nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.”.

- Il testo dell'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 19/2016 è il seguente:

“Art. 14 - Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS.

4. A far data dal 1° gennaio 2017:

a) l'ULSS n. 1 Belluno modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 1 Dolomiti”, mantenendo la propria sede legale in Belluno e incorpora la soppressa ULSS n. 2 Feltre, e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Belluno;

b) l'ULSS n. 3 Bassano del Grappa modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 7 Pedemontana”, mantenendo la propria sede legale a Bassano del Grappa e incorpora la soppressa ULSS n. 4 Alto Vicentino e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

c) l'ULSS n. 6 Vicenza modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 8 Berica”, mantenendo la propria sede legale a Vicenza e incorpora la soppressa ULSS n. 5 Ovest Vicentino e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

d) l'ULSS n. 9 Treviso modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana”, mantenendo la propria sede legale a Treviso e incorpora le sopresse ULSS n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Treviso;

e) l'ULSS n. 10 Veneto Orientale modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale”, con sede legale in San Donà di Piave e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

f) l'ULSS n. 12 modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 3 Serenissima”, mantenendo la propria sede legale in Venezia e incorpora le sopresse ULSS n. 13 Mirano e ULSS n. 14 Chioggia e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

g) l'ULSS n. 16 Padova modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 6 Euganea”, mantenendo la propria sede legale a Padova e incorpora le sopresse ULSS n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Padova ad esclusione del Comune di Boara Pisani;

h) l'ULSS n. 18 Rovigo modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 5 Polesana”, mantenendo la propria sede legale in Rovigo e incorpora la soppressa ULSS n. 19 Adria e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Rovigo e inoltre il Comune di Boara Pisani;

i) l'ULSS n. 20 Verona modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 9 Scaligera”, mantenendo la propria sede legale in Verona e incorpora le sopresse ULSS n. 21 Legnago e ULSS n. 22 Bussolengo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Verona.”.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 30/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

1. La disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 37 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" è confermata per il biennio 2016-2018, prorogabile di un anno.

2. Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale si conformano alle disposizioni di principio di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermi restando i vincoli di costo in materia di personale, le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza ed urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

3. Al fine del conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" ed all'articolo 17, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", con effetto dal 1° gennaio 2017 in presenza di riorganizzazioni dell'area tecnico-amministrativa degli enti del servizio sanitario regionale derivanti dall'applicazione della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS" i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo sono permanentemente ridotti di un importo pari ai risparmi derivanti dalla diminuzione delle strutture complesse operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione, anche laddove non abbiano comportato riduzione del personale in servizio.

4. *I risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale ai sensi del comma 3 possono essere destinati annualmente dalla Regione nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa del personale dell'azienda costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.*

5. La Giunta regionale definisce le necessarie disposizioni attuative.

6. Sui provvedimenti di cui al presente articolo viene acquisito il parere della competente commissione consiliare."

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 56/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Università.

1. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione del piano socio-sanitario regionale con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a).

2. La Regione e le università stipulano specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino:

a) per regolamentare, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, l'apporto delle facoltà di medicina alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale;

b) per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario nazionale;

c) per regolamentare l'espletamento dei corsi di formazione di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. I protocolli d'intesa di cui al comma 2 lettera a) sono approvati dal Consiglio regionale, quelli di cui alle lettere b) e c) sono approvati dalla Giunta regionale.

3 bis. *Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 517/1999. Le concrete modalità di riconoscimento del trattamento economico in parola sono definite nei protocolli di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, avuto riguardo anche alle determinazioni della contrattazione collettiva e ai principi di cui all'articolo 36 della Costituzione.*

3 ter. La Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all'insegnamento universitario."

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 18/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 25 - Prodotti del concepimento.

1. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, *alla inumazione, alla tumulazione* o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali *il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado* chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

2 bis. *Le aziende ULSS ad ogni prenotazione di una procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina sono tenute a rendere note, mediante appositi opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le facoltà di cui ai commi 1 e 2, indicando i termini entro cui effettuare la richiesta.*

2 ter. *Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l'età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane, nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell'azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta."*

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'art. 3 e dell'art. 15bis della legge regionale n. 55/1982 è il seguente:

“Art. 3 - (Programmazione).

La Regione, per il perseguimento delle finalità della presente legge, provvede a elaborare un piano sociale coordinato con il piano socio-sanitario regionale, con i programmi e i piani delle Ussll e dei comuni per le funzioni di loro competenza, che realizzi sul territorio l'uniforme erogazione dei servizi.

Tale programma, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale. Esso definisce la tipologia di ciascun intervento distinguendo fra gli interventi da finanziare sulla base di parametri obiettivi da quelli da finanziare su progetti-obiettivo triennali.

Gli elementi assunti a base della parametrizzazione obiettiva di riparto sono definiti nella stessa delibera di piano, che terrà conto nelle prime attuazioni delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e dei servizi con riferimento alla dimensione demografica del bacino di utenza, alla qualità della medesima, all'ampiezza del territorio, alle caratteristiche morfologiche dello stesso, nonché all'esigenza del mantenimento del livello dei servizi già attivati.

I progetti-obiettivo sono definiti con riferimento alla intera durata del piano e di essi è individuata la ripartizione sul territorio e per soggetti attuatori.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuto conto delle indicazioni pervenute e dei progetti obiettivo definiti - secondo le modalità da stabilire nella conferenza dei comuni di cui al successivo articolo 8 e d' intesa con i comuni - dalle Ussll, approva il riparto dei fondi di cui al successivo articolo 15 entro il mese di ottobre di ciascun anno.

La Giunta regionale determina, nei limiti del 7% del fondo di cui al successivo articolo 15:

a) le quote da destinare a particolari progetti pilota per attuare gli interventi ritenuti prioritari o urgenti e per realizzare modelli organizzativo-gestionali di riferimento;

b) la quota da destinare agli interventi economici straordinari o eccezionali previsti dal successivo articolo 15 bis.

Nell'ambito delle attività che richiedono personale e tipologie di intervento di servizi socio-assistenziali e sanitari, la Giunta regionale determina, annualmente e per singola struttura, le quote di spesa di rilievo sanitario fornite alle persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali e la quota del fondo sanitario regionale per far fronte all'onere complessivo conseguente.

Il Dipartimento per i servizi sociali liquida direttamente alle suddette strutture residenziali le quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dovute agli ospiti non autosufficienti su presentazione degli elenchi trimestrali nominativi e in base al numero delle giornate di presenza accertate.

Entro il periodo di vigenza del Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998, la Regione sostiene i piani di riorganizzazione degli enti gestori di strutture residenziali per non autosufficienti finalizzati al rientro nello standard regionale; a tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente le risorse, i criteri e le modalità di intervento.

Le unità locali socio-sanitarie sono tenute a programmare le attività sanitarie all'interno delle strutture residenziali e ne assicurano la gestione mediante atti formali, in forme dirette o convenzionate.

Per l'anno 1997, alle persone non autosufficienti con domicilio presso comunità religiose è riconosciuto il concorso regionale alle spese per le prestazioni assistenziali. A tal fine la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di finanziamento e formula proposte entro il 30 giugno per gli anni successivi, con oneri a carico del Fondo regionale per i servizi sociali di cui all'articolo 15, ed eroga i relativi contributi.”.

“Art. 15 bis - (Contributi ai Comuni per interventi economici straordinari o eccezionali).

La quota per interventi economici straordinari o eccezionali di cui al sesto comma, lettera b), del precedente articolo 3, è destinata a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con le provvidenze ordinarie.

Preso atto della situazione di bisogno e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la Giunta regionale determina l'entità e la concessione del contributo nell'ambito dei limiti prefissati dal Consiglio regionale. L'erogazione del contributo è effettuata in unica soluzione, una tantum, a favore dei Comuni, su domanda di questi o su proposte motivate dai Comuni stessi nei casi di domande presentate direttamente alla Regione.

Le somme destinate ai Comuni, per le finalità previste dal presente articolo, integrano quelle oggetto di ripartizione ai sensi del terzo comma, lettere a) e b), del precedente articolo 15.”.

Note all'articolo 44

- Il testo dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 è il seguente:

“Art. 3 Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso;

c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;

e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; ⁽⁷⁾

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.”.

- Il testo dell’art. 128 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 128 - Programmazione dei servizi sociali.

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della medesima legge n. 328/2000.

2. Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I comuni e le province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l’obiettivo dell’integrazione sociosanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.

4. La dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale e per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l’integrazione sociosanitaria, è individuata nel territorio di competenza di ciascuna ULSS. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci in armonia con l’articolazione in distretti delle ULSS, individua con riferimento al piano di zona particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il piano di zona, di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, nonché previsto dall’articolo 19 della legge n. 328/2000, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione sociosanitaria.

5 bis. In conformità ai principi contenuti nello Statuto, il piano di zona è anche strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con la programmazione regionale.

5 ter. Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale fornisce il supporto per l'elaborazione del piano di zona, ne segue l'attuazione ponendosi come snodo fondamentale tra l'azienda ULSS e la conferenza dei sindaci, qualora costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del piano di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. La Giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della Conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini, la Giunta regionale interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

8. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

9. La realizzazione, il potenziamento, l'adattamento e la trasformazione di strutture per lo svolgimento di servizi sociali sono subordinate a preventiva autorizzazione. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco del comune territorialmente competente previa acquisizione del provvedimento rilasciato dalla struttura regionale attestante la compatibilità del progetto con la programmazione regionale.

10. Nell'ipotesi d'intervento sostitutivo di cui al comma 7, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione, approvazione e realizzazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.

11. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

12. Per le finalità di cui al comma 11 la Giunta regionale organizza di conseguenza le proprie strutture con apposito personale e strumenti e promuove l'utile apporto degli enti locali e delle ULSS per la gestione di un patrimonio comune di informazioni."

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'art. 129 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 129 - Funzioni della Regione.

1. Nelle more dell'attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni:

a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato;

b) individuazione dei criteri e delle modalità per l'accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;

c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;

d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nell'ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all'interno dell'apposito registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali;

e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali.

1 bis. Spettano, altresì, alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti.

1 ter. La Giunta regionale individua, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura per lo studio e la ricerca sulle disabilità sensoriali, per la formazione del personale, e per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva delle persone con disabilità sensoriale.

1 quater. Spettano, infine, alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità per quelli accolti in comunità.

2. La Giunta regionale, nell'attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali."

- Il testo dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 131 - Funzioni delle Province.

[1. Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Sono compresi in tali interventi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale.]

2. La Regione riconosce e sostiene il Centro audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale.”.

- Il testo dell'art. 138 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 138 - Funzioni della Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione scolastica.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) indirizzo, coordinamento, valutazione, programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani provinciali;
- c) suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) determinazione del calendario scolastico;
- e) erogazione dei contributi alle scuole non statali;
- f) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

I bis. I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap spettano:

- a) alla Regione, per quanto attiene gli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- b) ai comuni, per gli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica.

2. Spettano alle province in materia di istruzione secondaria superiore ed ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, i seguenti compiti e funzioni:

- a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio;]
- d) adozione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, di intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
- f) iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) costituzione, controlli e vigilanza ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
- h) ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla Regione, in forza delle vigenti disposizioni e del presente articolo.

3. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche di intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) promuovere e sostenere con azioni di supporto la coerenza e la continuità in verticale ed in orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuole;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

4. La risoluzione dei conflitti di competenza relativi alle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria la cui risoluzione spetta ai comuni.”.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Interventi destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere sostegno, anche finanziario, finalizzato all'assistenza legale delle persone fisiche residenti in Veneto danneggiate dall'acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di istituti bancari, autorizzati ad operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi alle associazioni ed ai comitati rappresentativi dei danneggiati, costituiti ai sensi del codice civile, per le attività di consulenza e di assistenza legale, prestate a favore dei propri rappresentati, nei procedimenti di conciliazione e giudiziali.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità di intervento e di erogazione dei contributi di cui al comma 1 bis, i criteri di riparto fra le diverse iniziative di cui al presente articolo, i requisiti che devono possedere le associazioni ed i comitati rappresentativi dei danneggiati e le tipologie di attività di consulenza e di assistenza oggetto di contributo.

2 bis. La Giunta regionale, promuove e sostiene, anche finanziariamente, l'attivazione presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), di appositi servizi di assistenza e sostegno del disagio psico-sociale causato dai fatti di cui al comma 1.

2 ter. La Giunta regionale assume ogni iniziativa volta ad introdurre, al fine dell'accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie, anche in regime di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e per le quali rileva l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), un sistema di calcolo che tenga conto della diminuzione di valore del patrimonio mobiliare in conseguenza di estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi da ente oggetto di procedure di risoluzione bancaria e di rideterminazione in riduzione del valore delle azioni di banche popolari e ne promuove la conoscenza ed utilizzo.

2 quater. La Giunta regionale istituisce il Fondo per finalità sociali a favore dei cittadini residenti nel Veneto che vivono situazioni di disagio socio-economico a seguito dell'acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di Istituti bancari autorizzati ad operare nel territorio Veneto in conformità alla normativa vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia"- Programma 05 "Interventi per le famiglie"- Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018."

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 48/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza.

1. È istituito presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

a) raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;

b) elaborazione e proposta al Consiglio regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio, indica alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che rivestono l'incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell'Osservatorio durano in carica per l'intera legislatura.

6. Al Consiglio regionale compete la nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

7 bis. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativamente alle sedute dell'organo stesso."

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare.

1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.

2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta regionale.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Il parere previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

- a) conferimento del bene a fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;
- b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante tra l'altro, disposizioni in materia di partenariato pubblico privato.
- c) *localizzazione di scopo, altrimenti denominata "rent to buy", ai sensi dell'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.*

3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma 3 bis non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25 per cento del valore attribuito allo stesso, tramite perizia di stima.

3 quater. Le perizie di stima degli immobili oggetto di valorizzazione e/o alienazione e/o permuta e i loro aggiornamenti possono essere affidati all'Agenzia del territorio o all'Agenzia del demanio o a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

3 quinquies. *Ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato.*

3 sexies. *Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 3 quinquies risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto.*

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18.

4 bis. *Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, la Giunta regionale provvede a disciplinare le procedure concorsuali di vendita previste dal presente articolo, anche con modalità telematiche, disciplinando, in particolare, le forme di garanzia di cui al comma 3 quinquies, avuto riguardo alla natura ed al valore dei beni da alienare.*

4 ter. *La Giunta regionale può permutare immobili di proprietà regionale, anche non inclusi nel Piano di cui al presente articolo, con altri immobili pubblici o privati quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione a specifiche, contingenti e/o indifferibili esigenze funzionali, alla specificità dei beni permutati ed all'interesse pubblico dell'operazione. La permuta è effettuata a trattativa diretta con il proprietario del bene permutando.*

5. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e alla costituzione di un fondo regionale finalizzato al finanziamento dei settori strategici della politica regionale ed in particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro.

6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2011."

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 5/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Autorizzazione alla Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mantenendo la proprietà del suolo ai sensi dell'articolo 952, comma 2 del codice civile, ai soggetti di cui all'articolo 2, la proprietà delle costruzioni e loro pertinenze esistenti nei nuclei abitativi di Pian Osteria, Campon, Pian Canaie, Pian Cansiglio, Pich nell'ambito della foresta regionale del Cansiglio.

2. Il diritto di superficie è costituito per la durata di anni novantanove ed è rinnovabile."

Note all'articolo 54

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2016 è il seguente:

"Art. 1- Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A della presente legge.

2. Sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle funzioni individuate nell'Allegato A della presente legge.

3. Nelle more del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 15

dello Statuto del Veneto, oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sensi della normativa regionale vigente nelle materie di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, ad esclusione della caccia e pesca.

4. Sono confermate in capo alla Provincia di Rovigo le funzioni relative ai diritti esclusivi di pesca.

5. Il conferimento delle funzioni avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite: sono comunque confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile.

6. L'esercizio delle funzioni conferite ai comuni avviene anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

7. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni dei comuni, la Giunta regionale valorizza la funzione delle province e della Città metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", finalizzata alla assistenza tecnico amministrativa per l'esercizio, in forma associata di provvedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse della Unione europea o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni.

8. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, per l'anno 2017 continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

- Il decreto legislativo n. 150/2015 reca disposizioni in materia di "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2015 è il seguente:

"Art. 5 - Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro.

1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.

3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.

4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.

5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso."

Note all'articolo 55

- Il testo degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 15/2017 è il seguente:

"Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, al fine di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica, in particolar modo al termine dell'attività lavorativa, promuove nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e lo sviluppo di sistemi di welfare integrato.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) istituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", il Fondo di previdenza complementare del Veneto;

b) promuove attività di informazione, formazione e assistenza qualificata dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale;

c) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l'attuazione di progetti di welfare integrato;

d) incentiva, dopo l'istituzione e la messa a regime del Fondo di cui alla lettera a), le adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche e sanitarie complementari.

3. La Regione riconosce e favorisce il funzionamento di uno o più fondi pensione per lavoratori dipendenti, a seguito di contrattazione tra le parti sociali a livello regionale, di uno o più fondi pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni e sindacati di rilievo regionale, di uno o più fondi istituiti o promossi dalla Regione secondo la normativa vigente.

4. La Regione riconosce e favorisce le azioni delle imprese dirette allo sviluppo della previdenza complementare."

“Art. 2 - Requisiti e accreditamento delle forme di welfare.

1. La Regione, al fine di meglio tutelare le esigenze dei fruitori dei servizi welfare integrato, riconosce e favorisce il funzionamento delle forme di welfare collettive che rispettino i seguenti requisiti:

- a) adeguata struttura sul territorio, sia in termini di servizio offerto che di utenti;
- b) governance espressa dal territorio;
- c) profili di costo contenuti ed efficienza gestionale;
- d) previsione di una quota di investimenti nel territorio, relativamente ai soli fondi pensione;
- e) convenzionamento con il sistema socio-sanitario regionale, relativamente ai soli fondi sanitari.

2. I criteri di attuazione dei requisiti e le modalità per l'accreditamento delle forme di welfare, saranno oggetto di specifica delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e la commissione consiliare competente.”.

“Art. 3 - Attività di informazione e di formazione.

1. La Giunta regionale attua iniziative di informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali e sanitarie complementari e di welfare integrato.

2. Al fine di favorire le iniziative di informazione di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione:

- a) del personale della Regione e degli enti locali;
- b) degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) dei gestori e promotori di prodotti di welfare.”.

“Art. 4 - Interventi a favore della previdenza complementare per i lavoratori.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a lavoratori residenti nel Veneto, iscritti a fondi pensione di natura collettiva, contributi diretti ad assicurare per limitati periodi di tempo la copertura contributiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi tenendo conto delle situazioni economiche e familiari meno favorevoli per gli iscritti, e della presenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, con riferimento alla posizione occupazionale degli iscritti o di necessità assistenziali all'interno dei nuclei familiari.”.

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 15/2017 è il seguente:

“Art. 13 - Clausola valutativa.

1. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

- a) le attività di informazione, formazione e assistenza qualificata dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale messe in atto;
- b) i progetti realizzati volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l'attuazione di progetti di welfare integrato;
- c) i dati sugli incentivi alle adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche e sanitarie complementari;
- d) le forme di welfare collettive riconosciute e accreditate dalla Regione ai sensi dell'articolo 2;
- e) le attività svolte da Veneto Welfare.”.

Note all'articolo 56

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Sistema contributivo.

1. I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla contribuzione previdenziale che si effettua mediante trattenute mensili sull'indennità di carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

2. *I consiglieri e assessori regionali possono optare per una copertura pensionistica del mandato mediante versamento a fondi pensione privati o altre forme; l'esercizio dell'opzione deve essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale.*”.

3. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e la quota a carico del Consiglio regionale sono stabilite nella tabella A, allegata come parte integrante alla presente legge, e sono aggiornate dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto delle medesime quote applicate per i componenti della Camera dei deputati.

4. Il trattamento previdenziale di cui all'articolo 2 è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella B, allegata quale parte integrante alla presente legge, relativa all'età del consigliere regionale al momento del conseguimento del diritto a pensione. I coefficienti di trasformazione di cui alla tabella B sono aggiornati dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto dei medesimi aggiornamenti applicati per i componenti della Camera dei deputati.

5. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero di mesi.

6. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3.

La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione stabilito dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto del medesimo tasso applicato per i componenti della Camera dei deputati.

7. L'importo della pensione, determinato ai sensi dei commi da 3 a 6 del presente articolo, e degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni e integrazioni, è rivalutato annualmente, a partire dall'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza della pensione è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione. L'Ufficio di presidenza procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente."

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 42/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10 - Norma finale.

1. L'accertamento e la certificazione dello stato di inabilità permanente ai fini di cui alla presente legge e della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni sono effettuati dalla azienda unità locale socio sanitaria territorialmente competente mediante i relativi organi medici.

1 bis. Il trattamento previdenziale disciplinato dalla presente legge ha la stessa natura del trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 ai fini dell'applicazione delle norme sul trattamento fiscale dei redditi e sulla contribuzione pensionistica per i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive."

Note all'articolo 57

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 14/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Disposizioni finali.

1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):

- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
- e) gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale."

2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi commerciali che restano disciplinati dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", e dai relativi regolamento e provvedimenti attuativi, ove rechino una disciplina più restrittiva."

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 16 - Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).

1. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi. La necessità del coordinamento può essere stabilita dai comuni interessati e dal PTCP o dal PTRC a seconda che l'intercomunalità riguardi una o più province.

2. Il coordinamento di cui al comma 1 ha per oggetto:

- a) ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche;
- b) previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di quello comunale.

2 bis. La pianificazione coordinata tra più comuni è sempre necessaria nel caso di aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", al di fuori del centro storico, con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati nei comuni capoluogo di provincia e con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati negli altri comuni. In tali casi la pianificazione coordinata deve comprendere i comuni confinanti con il comune interessato dall'insediamento

della grande struttura di vendita.

3. Il PATI ha i medesimi contenuti ed effetti del PAT rispetto al quale:

- a) coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali;
- b) dispone una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei;
- c) definisce un'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati mediante convenzione.

4. Il PATI, costituito dai medesimi elaborati di cui all'articolo 13, è adottato dai comuni interessati con la procedura di cui all'articolo 15, comma 2 e seguenti, sulla base di un documento preliminare predisposto e concertato tra gli stessi comuni. Qualora i comuni ricadano nel territorio di più province, alla procedura concertata partecipano le province interessate e la Regione ed è necessario ai fini dell'approvazione anche il loro consenso. In tal caso il piano si intende approvato ed è ratificato da ciascuna provincia competente per territorio.

5. Le varianti al PATI sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 15, comma 2 e seguenti. Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano, ovvero si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, o riguardino opere di competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, possono essere approvate anche con le procedure previste all'articolo 14 dal comune nel cui territorio ricade la variante proposta.

6. Il piano ha validità a tempo indeterminato e diviene efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR da effettuarsi a cura di ciascuna provincia competente per territorio.”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 50/2012 è il seguente:

“Art. 5 - Attività di monitoraggio.

1. La Regione svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge. A tal fine i comuni, senza oneri a carico della Regione, trasmettono alle strutture regionali competenti i dati inerenti alla rete distributiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio.”.

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 36/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale del Delta del Po.

1. Al fine di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela della attività economiche tipiche dell'area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, con la presente legge è istituito il Parco naturale regionale del Delta del Po, di seguito definito Parco, come individuato dalla planimetria georeferenziata in scala 1:50.000 comprendente parte del territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle [e marginalmente il territorio dei comuni di] Adria, Loreo, Corbola e Papozze.

2. La gestione del parco è affidata all'Ente parco Delta del Po, di cui all'articolo 14, di seguito denominato Ente parco.

3. La individuazione della sede legale e amministrativa dell'Ente parco è demandata alla definizione dello Statuto dell'Ente.”.

Nota all'articolo 60

- La legge regionale n. 37/2014 reca disposizioni in materia di “Istituzione dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario”.

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione provvede, in particolare, a:

- a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;
- b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività dell'ARPAV di cui agli articoli 15 e 16;
- c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;
- d) esercitare il controllo di cui all'articolo 19.

2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.

2 bis. Ferme restando le competenze del Consiglio regionale di cui al comma 2 e le competenze e le funzioni dell'ARPAV in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.”, la Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali e pluriennali dell'ARPAV per il tramite della Segreteria generale della programmazione, sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale e in materia di tutela e sviluppo del territorio. L'ARPAV, assicurando la piena erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) secondo

quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, è finanziata, in particolare, con le risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR), oltreché dalle altre entrate di cui all'articolo 27. Si applicano all'ARPAV le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 92", nonché gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario."

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 10 - Direttore generale.

1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPAV, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine al direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPAV, di cui è il legale rappresentante.

2. Il direttore generale provvede in particolare:

a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali dell'ARPAV;

b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

c) alla predisposizione del piano pluriennale di attività di cui all'articolo 16;

d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15;

e) all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

f) all'approvazione del programma annuale di attività di cui all'articolo 16, delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 6;

g) alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale di una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;

h) alla stipula di contratti e di convenzioni;

i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali e regionali di cui agli articoli 14 e 14 bis.

3. Il direttore generale è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 e successive modificazioni, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e dei seguenti:

a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni, dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita negli otto anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso;

c) adeguata qualificazione in materia ambientale.

4. Il direttore generale dura in carica [, di norma,] cinque anni; l'incarico è rinnovabile. [Il direttore generale decade, comunque, a seguito della scadenza della legislatura, al compimento del novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale].

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale.

6. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per direttori di area regionali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e successive modificazioni.

7. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale approvata dal Consiglio regionale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

8. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni."

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 13 - Organizzazione della direzione generale.

1. La direzione generale si articola in più aree funzionali preposte all'espletamento di attività di natura amministrativa e tecnico - scientifica.

2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. omissis

6. A ciascun'area o a più aree funzionali di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale con provvedimento motivato e scelto fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o

private di medie o grandi dimensioni;

c) adeguata qualificazione in materia ambientale.

[7. I direttori di area durano in carica quanto il direttore generale.]

8. Il rapporto di lavoro dei direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.

9. *I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di direzione regionali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni.*

10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

12. omissis”.

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 - Controllo regionale.

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività dell'ARPAV mediante:

a) l'apposizione del visto di congruità di cui al comma 2;

b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;

c) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti dall'articolo 10, comma 2.

2. Sono sottoposti al visto di congruità della Giunta regionale, *per il tramite della Segreteria generale della programmazione, ai fini della coerenza con gli obiettivi programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, i seguenti atti:*

a) il programma annuale di attività;

b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo, *previo parere in ordine alla applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del responsabile dell'Area competente in materia di sanità sociale, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione;*

c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il direttore generale trasmette alla Giunta regionale i propri atti, corredati dalle eventuali documentazioni prescritte, entro dieci giorni dall'assunzione.”.

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 - Finanziamento dell'ARPAV.

1. *Nelle more della definizione di forme organizzate di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, le entrate dell'ARPAV, al fine di garantirne l'autonomia amministrativa e contabile, sono costituite da:*

a) *un contributo ordinario di funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti, finanziato dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) di 51,7 milioni di euro, necessario a garantire le funzioni già trasferite all'ARPAV, annualmente estensibile sino alla misura massima dello 0,65 per cento della dotazione dello stesso FSR; il contributo è determinato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, in ragione degli obiettivi ivi fissati;*

b) *eventuali risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti locali, anche da destinare a ulteriori attività specificatamente richieste;*

c) *proventi dovuti all'erogazione di servizi a soggetti privati o pubblici, nelle modalità previste dal comma 9 dell'articolo 6;*

d) *eventuali rendite patrimoniali dell'ARPAV e, in particolare, quelle derivanti dalla vendita di immobili o dall'affitto degli stessi;*

e) *ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;*

f) *risorse vincolate, derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.”.*

- Il testo dell'art. 8 della legge n. 132/2016 è il seguente:

“Art. 8. Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie

1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici. ⁽⁷⁾

2. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito internet dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.”.

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 - Concorso regionale per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

1. La Giunta regionale concede contributi a favore del consorzio di bonifica concessionario per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile per gli interventi relativi:

a) agli impianti idrovori di sollevamento meccanico e opere connesse, compresi i tronchi di canale immissario che precedono le idrovore;

b) alla rete idraulica di scolo e agli impianti e strutture necessarie per la regolazione e gestione della risorsa idrica, comprese le opere che ne comportano la vivificazione;

c) ai ripristini di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza nonché di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili in base a quanto previsto dall'articolo 146 del decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni”.

2. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua pubblici prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica di un determinato comprensorio, assumono le caratteristiche di opere pubbliche di bonifica agli effetti del concorso regionale alla spesa e ne seguono il medesimo regime giuridico; sono a carico della Regione gli oneri sostenuti dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione di tali corsi d'acqua per la quota di spesa non compensata da altri proventi del consorzio.

3. La Giunta regionale concede contributi, a favore del consorzio di bonifica concessionario, per la realizzazione di opere di irrigazione finalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli usi plurimi dell'acqua irrigua previste nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, fino alla misura del cento per cento per gli interventi relativi:

a) alle opere di presa, derivazione e accumulo e a quelle necessarie alla messa in pressione e alle relative apparecchiature di pompaggio, di protezione e di controllo;

b) alla rete adduttrice ivi compresa la rete di distribuzione interaziendale;

c) agli interventi di riconversione irrigua, esclusi quelli aziendali.

4. La Giunta regionale concede contributi nella misura massima del cento per cento, in quanto lavori pubblici di interesse regionale previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio per:

a) le casse ed i bacini di espansione, ivi compresi quelli utilizzabili con finalità ambientali e irrigue;

b) gli investimenti finalizzati a contrastare la risalita del cuneo salino, il fenomeno della subsidenza e il depauperamento delle falde;

c) gli interventi che promuovono la fitodepurazione nonché la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e degli ambiti marginali, delle zone umide e delle aree non adeguatamente coltivate;

d) le opere per assicurare il presidio idraulico e la vivificazione degli ambiti lagunari e vallivi nonché gli investimenti relativi al disinquinamento delle lagune;

e) gli investimenti pubblici per la messa in opera di sistemi di telecontrollo della rete di bonifica e irrigazione.

5. Non è ammessa a contributo la spesa di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione la cui mancata funzionalità sia conseguente alla inosservanza degli obblighi di manutenzione a carico dei consorzi di bonifica o al mancato esercizio delle funzioni di polizia idraulica.

5 bis. I lavori di cui ai commi precedenti costituiscono opere pubbliche di competenza regionale di cui al comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.”.

4. Strutture di competenza

Art. 1 e 2 Struttura di progetto piano straordinario valorizzazione partecipazioni

Artt. 3, 21, 23 e 60 Direzione agroalimentare

Artt. 4 e 25 Direzione ricerca innovazione ed energia

Artt. 5, 6, 7, 8 e 65 Direzione beni attività culturali e sport

Artt. 9, 10, 11 e 22 Direzione turismo

Artt. 12, 14 e 18 Direzione infrastrutture trasporti e logistica

Art. 13 Struttura di progetto Superstrada Pedemontana Veneta

Art. 15 Struttura di progetto gestione post emergenze connesse ad eventi

Art. 16 Direzione protezione civile e polizia locale

Art. 17, 39, 63 e 64 Direzione difesa del suolo

Artt. 19 Direzione operativa e Direzione agroambiente caccia e pesca

Artt. 20, 51 e 52 Direzione acquisti, affari generali e patrimonio

Art. 24 Direzione enti locali e strumentali

Artt. 26, 59 e 67 Direzione agroambiente, caccia e pesca

Artt. 27, 28 e 29 Direzione industria artigianato commercio e servizi

Artt. 30 e 31 Direzione ADG FEASR, parchi e foreste

Artt. 32 e 36 Direzione risorse strumentali SSR – CRAV

Art. 33 e 41 Direzione programmazione sanitaria

Artt. 34 e 35 Direzione programmazione economico – finanziaria SSR

Art. 37 Area sanità e sociale

Artt. 38 e 40 Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria

Artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 66 Direzione servizi sociali

Artt. 50 e 56 Consiglio regionale

Art. 53 Direzione formazione e istruzione

Artt. 54 e 55 Direzione lavoro

Art. 57 Direzione industria artigianato commercio e servizi

Art. 58 Struttura di progetto strategia regionale della biodiversità e dei parchi

Art. 61 Area sanità e sociale e Area tutela del territorio

Art. 62 Direzione ambiente